



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 30 DIC. 2013

Deliberazione n. 717

OGGETTO:

Decreto Legislativo n.181/00, e successive modificazioni ed integrazioni - D.P.R. n.442/00 – D.G.R. n.1003/2007  
"Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni"- Approvazione Testo aggiornato alle modifiche di cui alla legge n.92/2012 e al D.L. n.76 del 28.6.2013 e alla legge di conversione del 9.8.2013, n99

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 30 DIC. 2013 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- 1) di LAURA FRATTURA Paolo
- 2) PETRAROIA Michele
- 3) FACCIOLLA Vittorino
- 4) NAGNI Pierpaolo
- 5) SCARABEO Massimiliano

- Presidente
- Vice Presidente
- Assessore
- "
- "

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

SEGREARIO: MOGAVERO Mariolga

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata da:

- Assessore\_al Lavoro e Formazione Professionale Michele PETRAROIA
- Servizio Politiche per l'Occupazione Direttore dott.Vincenzo ROSSI
- Area III
- Direttore Generale Dott. Mauro P. Di Mirco

( contrassegnare e compilare i campi che interessano)

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) dei pareri del Direttore d'Area e del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di **recepire** le "Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 e successive modificazioni ed integrazioni", adottate il 5 dicembre 2013 dalla Conferenza Stato, Regioni, Province Autonome e Province;
- 3) di **approvare** il seguente documento predisposto dal Servizio per le Politiche per l'occupazione ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale :
  - documento unitario, recante "Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni", per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego dei principi contenuti nei citati dlgs. n.181/00 e ss.mm.ii, nonché nel D.P.R. n.442/00, che sostituisce integralmente quello a suo tempo adottato con deliberazione Giuntale n.1003/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alle proprie deliberazioni n.750/2008 , n.753/2009, n.486/2010;
- 4) di **prevedere** l'entrata in vigore della disciplina di cui al citato documento unitario a partire dal 1° gennaio 2014 per assicurarne la contemporanea entrata in vigore in tutto il territorio nazionale, così come condiviso nelle citate "Linee guida";
- 5) di **demandare** al competente Servizio Politiche per l'Occupazione di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito.



ALLEGATI ATTI

*[Handwritten signature]*

**OGGETTO:** Decreto Legislativo n.181/00, e successive modificazioni ed integrazioni - D.P.R. n.442/00 – D.G.R. n.1003/2007 “Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni”- Approvazione Testo aggiornato alle modifiche di cui alla legge n.92/2012 e al D.L. n.76 del 28.6.2013 e alla legge di conversione del 9.8.2013, n99

PREMESSO che con legge regionale 3 agosto 1999, n.27 “Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego” si è provveduto a recepire il d.lgs. n.469/97 riguardante il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della legge 15 marzo 1997, n.59;

CHE il decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297 e dalla legge 27.12.2006, n.296 - finanziaria 2007 - detta disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art.45, comma 1, lett.a) della legge 17.5.1999, n.144;

CHE l'art.1, comma 2, del D.P.R. 7 luglio 2000, n.442 demanda alle regioni di stabilire i “criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali” sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del Lavoro, sentita la Conferenza unificata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 agosto 2007, n.1003 con la quale è stato adottato il documento unitario recante “Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni”, per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego dei principi contenuti nei citati dlgs. n.181/00 e nel D.P.R. n.442/00;

VISTE le deliberazioni giuntali del 15 luglio 2008, n.750, e del 13.7.2009, n.753, con le quali sono state apportate modifiche alle sopra citate disposizioni regionali relative all'attuazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo n.181 del 2000 e dal D.P.R. n.442 del 2000;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n.92 “Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, che all'art. 4, comma 33 lett. c) apporta sostanziali modifiche al D.Lgs 181/00, individuando “nuovi” principi con riguardo all'accertamento dello stato di disoccupazione e degli interventi per contrastare la disoccupazione di lunga durata, precedentemente individuati dall'art.4, comma 1, del citato decreto legislativo n.181/200, così come novellato dall' art.5, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2001, n.297;

VISTO il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, “*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*”, contenente modifiche ed integrazioni alle citate normative di cui alla legge n.92/2012 e al decreto legislativo n.181/2000, in particolare, in materia di stato di disoccupazione;

DATO ATTO che e Regioni e le Province Autonome, costituzionalmente titolari di competenza concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”, devono provvedere ad emanare i provvedimenti regionali, al fine di rendere efficaci le nuove disposizioni in materia di stato di disoccupazione ;

ATTESO che lo Stato, le Regioni, le Province autonome e le Province hanno ritenuto opportuno pervenire ad una regolamentazione unitaria dei principi in materia di stato di disoccupazione, al fine di garantire sul territorio nazionale uguaglianza e parità di trattamento tra i cittadini, assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione;

CHE tale orientamento si pone in continuità con l'impegno assunto dalla Conferenza Stato,Regioni e Province Autonome con le “Linee Guida” approvate il 22 novembre 2012 per l'attuazione dell'articolo 4, comma 33, lettera c) della Legge 28 giugno 2012 n. 92;

VISTE le “Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 e successive modificazioni ed integrazioni”, adottate il 5 dicembre 2013 dalla Conferenza Stato, Regioni, Province Autonome e Province;



RITENUTO opportuno e necessario recepire le citate "Linee-guida" per l'applicazione nel territorio regionale delle modifiche apportate dalla summenzionata normativa nazionale al decreto legislativo n.181/2000;

ATTESA la necessità e l'opportunità di disporre di un nuovo testo delle disposizioni regionali adottate con la citata deliberazione n.1003/2007, coordinato sia con le modifiche adottate con le successive proprie deliberazioni del 15 luglio 2008, n.750, del 13.7.2009, n.753 e del 21.6. 2010, n.486 che con le modifiche introdotte dalla recente normativa nazionale al decreto legislativo n.181/2000;

VISTA pertanto, la proposta del nuovo documento unitario, predisposta dal Servizio Politiche per l'Occupazione, recante "Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni", per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego dei principi contenuti nel citato dlgs. n.181/00 e ss.mm.ii, nonché nel D.P.R. n.442/00, che sostituisce integralmente quello a suo tempo adottato con la summenzionata deliberazione Giunta n.1003/2007, successivamente modificato ed integrato con le citate deliberazioni n.750/2008, n.753/2009 e n.486/2010;

ATTESO che la citata la proposta del nuovo documento unitario, diretta a garantire l'attuazione delle modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n.181/2000, di cui alla legge n.92/2012 e al Decreto Legge n.76/2013, convertito dalla legge n.99/2013, è stata definita in collaborazione con i Servizi per l'impiego delle Province di Campobasso e di Isernia;

DATO ATTO che in merito alla predisposizione del documento unitario di che trattasi è stata data opportuna informativa al Tavolo di Partenariato riunitosi in data 20 dicembre 2013;

RITENUTO pertanto, necessario provvedere a:

- recepire le "Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 e successive modificazioni ed integrazioni", adottate il 5 dicembre 2013 dalla Conferenza Stato, Regioni, Province Autonome e Province;
- approvare il seguente documento predisposto dal Servizio per le Politiche per l'occupazione ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale :
  - documento unitario, recante "Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni", per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego dei principi contenuti nei citati dlgs. n.181/00 e ss.mm.ii, nonché nel D.P.R. n.442/00, che sostituisce integralmente quello a suo tempo adottato con la ripetuta deliberazione Giunta n.1003/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alle proprie deliberazioni n.750/2008 , n.753/2009, n.486/2010;

RITENUTO, altresì, di prevedere l'entrata in vigore della disciplina di cui al citato documento unitario a partire dal 1° gennaio 2014 per assicurarne la contemporanea entrata in vigore in tutto il territorio nazionale, così come condiviso nelle citate "Linee-guida"

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

- di assumere le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di recepire le "Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 e successive modificazioni ed integrazioni", adottate il 5 dicembre 2013 dalla Conferenza Stato, Regioni, Province Autonome e Province;
- di approvare il seguente documento predisposto dal Servizio per le Politiche per l'occupazione ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale :
  - documento unitario, recante "Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni", per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego dei principi contenuti nei citati dlgs. n.181/00 e ss.mm.ii, nonché nel D.P.R. n.442/00, che sostituisce integralmente quello a suo tempo adottato con la ripetuta deliberazione Giunta n.1003/2007 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alle proprie deliberazioni n.750/2008 , n.753/2009, n.486/2010;



- di prevedere l'entrata in vigore della disciplina di cui al citato documento unitario a partire dal 1° gennaio 2014 per assicurare la contemporanea entrata in vigore in tutto il territorio nazionale, così come condiviso nelle citate linee guida

- di dare mandato al Servizio Politiche per l'Occupazione di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito;

Campobasso, lì 23 dicembre 2013



<b>Atto da pubblicare:</b>	
Integralmente	<input checked="" type="checkbox"/>
Solo oggetto	<input type="checkbox"/>
<b>(A tutela di dati sensibili)</b>	

L'Istruttore  
**(Dott.ssa Giuseppina SALLUSTIO)**

*Giuseppina Sallustio*

Il Direttore del Servizio  
**(Dott. Vincenzo ROSSI)**

*Vincenzo Rossi*

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 717 del 30 DIC 2013

**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta , si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 23 dicembre 2013

Il Direttore del Servizio  
**(Dott. Vincenzo Rossi)**



**VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA**

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento organizzazione e vigilanza dell'Area Diretta.



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
n. 717 del 30 DIC 2013

Il Direttore d'Area

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla direzione generale

**PROPONE**

All'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li 23 dicembre 2013

Direttore Generale  
(dott. Mauro P. DI MIRCO)



Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Province sul documento recante: "Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni".

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  
Repertorio atti n. 137/CU del 5 dicembre 2013

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 5 dicembre 2013;

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

**VISTO** il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144", il quale stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata;

**CONSIDERATO** che la medesima disposizione, agli articoli 2 e 4, definisce la condizione di stato di disoccupazione e la perdita di stato di disoccupazione;

**VISTA** la nota n. 39/0013902/MA006.A001 del 23 ottobre 2013, pervenuta il 4 novembre 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini del conseguimento dell'accordo da parte di questa Conferenza, la proposta di "Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni";

**CONSIDERATO** che la citata proposta è stata diramata, in data 8 novembre 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che, per l'esame di detto documento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 14 novembre 2013, durante la quale:

- i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno evidenziato come lo scopo delle Linee-guida in argomento sia quello di pervenire ad una regolamentazione unitaria dei principi in materia di stato di disoccupazione, al fine di garantire sul territorio uguaglianza e parità di trattamento tra i cittadini, assicurando il buon andamento della Pubblica amministrazione e l'unitarietà della disciplina dello status sul piano nazionale;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA



- i rappresentanti delle Regioni hanno condiviso il contenuto del documento chiedendo alcuni perfezionamenti di natura formale;
- i rappresentanti dell'UPI, nel sottolineare che, essendo i "centri dell'impiego" di competenza provinciale, sarebbe stato opportuno un loro coinvolgimento in fase di stesura delle Linee-guida, hanno evidenziato talune problematiche, assicurando che avrebbero inviato un documento contenente puntuali proposte emendative riguardanti: 1) la definizione dello stato di disoccupazione; 2) l'attestazione e il riconoscimento dello stato di disoccupazione; 3) la verifica della permanenza nello stato di disoccupazione; 4) la perdita dello stato di disoccupazione; 5) la conservazione dello stato di disoccupazione;
- i rappresentanti dell'ANCI non hanno formulato osservazioni, associandosi a quanto richiesto dall'UPI;

**CONSIDERATO** che, come convenuto nella citata riunione tecnica, l'UPI, con nota del 19 novembre 2013, ha inviato le proposte emendative al testo delle linee guida che sono state trasmesse, in pari data, alle Regioni ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al quale è stato richiesto di far pervenire la versione definitiva dell'accordo ai fini dell'esame da parte di questa Conferenza;

**VISTA** la nota n. 39/0015489/MA006.A001 del 25 novembre 2013, con la quale il suddetto Dicastero ha trasmesso il testo definitivo delle linee guida che, il 26 novembre 2013, è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che detto documento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 28 novembre 2013 che è stata rinviata all'odierna seduta;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo sul documento in esame;

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

## SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante: "Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni", nella formulazione, trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 39/0015489/MA006.A001 del 25 novembre 2013, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario  
Roberto G. Marino



Il Presidente  
Graziano Deljio

n. 10



## **Linee Guida condivise tra Stato, Regioni e Province autonome e Province per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni**

### ***Premessa***

Le Regioni, le Province Autonome e le Province, ritengono opportuno pervenire ad una regolamentazione unitaria dei principi in materia di stato di disoccupazione, al fine di garantire sul territorio uguaglianza e parità di trattamento tra i cittadini, assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione e l'unitarietà della disciplina dello *status* sul piano nazionale.

Tale orientamento si pone in continuità con l'impegno assunto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome con le Linee Guida approvate il 22 novembre 2012.

Pertanto, Stato, Regioni, Province Autonome e Province convengono di condividere le seguenti Linee guida per l'individuazione di criteri di regolazione comune in materia di gestione dello stato di disoccupazione, che possano efficacemente orientare e supportare l'attività delle Regioni delle Province autonome e delle Province nell'attuazione normativa e nella gestione amministrativa delle regole fissate dalla norma nazionale.

### ***1. Definizione dello stato di disoccupazione***

L'art. 1, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 181/2000 definisce lo stato di disoccupazione come *“la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti”*, così come definiti dal D. Lgs. n. 181/2000 e l'art. 4 comma 1 lett. a) dello stesso decreto consente la conservazione *“a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”*.

Alla luce delle suddette norme, pertanto, due sono gli elementi che integrano lo stato di disoccupazione:

- l'assenza di un'occupazione, oppure lo svolgimento di un'attività lavorativa di natura subordinata o autonoma o parasubordinata, da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso;
- l'immediata disponibilità (DID) alla ricerca attiva di un'attività lavorativa.

### ***2. Attestazione e riconoscimento dello stato di disoccupazione***

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 181/2000, la condizione di disoccupato deve essere comprovata tramite la presentazione dell'interessato presso il *“servizio competente”*, così come definito dal D. Lgs. n. 181/2000, nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione (resa come autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000) che attesti l'attività lavorativa eventualmente svolta in precedenza nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Come già richiamato al punto 1 delle Linee Guida delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, approvate il 22 novembre 2012, si concorda che tale dichiarazione (DID) può essere resa:



- di persona, tramite presentazione presso il “servizio competente” così come definito dal D. Lgs. n. 181/2000;
- in via telematica tramite i servizi informatici resi disponibili dalla Regione;
- mediante i servizi di cooperazione applicativa dell'INPS.

In aggiunta a tali modalità, si ricorda che l'art. 4, comma 38, della legge n. 92/2012 prevede che, nel caso di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASpl, la DID possa essere resa dall'interessato direttamente all'INPS, che provvede a trasmetterla al servizio competente attraverso il proprio sistema informativo.

Sempre l'articolo 2 del D. Lgs. n. 181/2000 dispone che lo stato di disoccupazione può essere attestato mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della normativa sull'autocertificazione (DPR 8/12/2000 n. 445 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”). A tal riguardo, si richiama la disposizione introdotta in materia dall'art. 15 della legge n. 183/2011, che prevede che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive. Tale previsione si applica anche alla “certificazione dello stato di disoccupazione”, che potrà essere richiesta e rilasciata solo nei rapporti tra privati.

A questo proposito Stato, Regioni, Province autonome e Province convengono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individuerà standard per l'accesso in via telematica ai dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale utili alla certificazione dello stato di disoccupazione.

### ***3. Verifica della permanenza nello stato di disoccupazione***

L'art. 2, comma 4 del D. Lgs. n. 181/2000 prevede l'obbligo a carico dei “servizi competenti” di verificare l'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione. A tal riguardo, la norma stabilisce che questa verifica avvenga sia attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) da parte dei datori di lavoro, sia in relazione al rispetto delle misure di attivazione concordate con il disoccupato nell'ambito del patto di servizio o analogo strumento. Tale ultima previsione, peraltro, appare strettamente collegata con quanto statuito nell'art. 3 del medesimo decreto legislativo in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'offerta di misure di politica attiva, da assicurare alle diverse categorie di utenti dei servizi per il lavoro.

Al fine di alleviare il carico amministrativo gravante sugli operatori dei “servizi competenti” così come definiti dal D. Lgs. n. 181/2000 e, parallelamente, di effettuare una costante attività di “pulizia” delle banche dati regionali dei disoccupati, Stato, Regioni, Province autonome e Province convengono di individuare una modalità di verifica periodica, utilizzando i sistemi informativi, dei soggetti che, pur avendo rilasciato la DID, effettivamente non hanno in corso con i “servizi competenti” alcuna iniziativa di attivazione. Per raggiungere questo risultato, i “servizi competenti” individuano una modalità di periodica conferma della DID, dopo i 6 mesi successivi al primo colloquio di orientamento. Tale regola va inserita nel patto di servizio, prevedendo nel caso di inattività la chiusura del patto stesso e la decadenza dalla DID, con l'onere da parte dell'interessato di un suo rinnovo ai “servizi competenti”. Tale soluzione consente di poter concentrare l'impegno dell'offerta di servizi di politica attiva su un ambito più ristretto e verificato di soggetti effettivamente coinvolti nell'attuazione del percorso concordato nel patto di servizio/piano di azione individuale.



#### **4. Durata dello stato di disoccupazione**

L'art. 2, comma 6 del D. Lgs. n. 181/2000 prevede che lo stato di disoccupazione si computi in mesi commerciali, statuendo altresì che i periodi fino a 15 giorni, all'interno di unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno di attivazione della DID fino al giorno della sua chiusura, ad esempio per instaurazione di un rapporto di lavoro, detratti eventuali periodi di sospensione dello status di disoccupato.

Si richiamano alcune ipotesi particolari di applicazione della normativa.

In particolare, si fa riferimento alla fattispecie dei *lavoratori in mobilità*, i quali accettino un'offerta di lavoro (ad esempio, un contratto a termine o a tempo parziale, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 223/1991) ovvero vengano utilizzati in opere o servizi di pubblica utilità; in tal caso, infatti, la legge prevede il mantenimento dell'iscrizione alla lista di mobilità. Si rileva come tale ipotesi debba essere disciplinata applicando la regola generale sulla conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione, contenute nell'art. 4, comma 1 lettera a) e d) del D. Lgs. n. 181/2000, ad eccezione del fatto che in questo caso la durata della sospensione coincide con la durata del contratto di lavoro.

Circa le *modalità di calcolo della sospensione dello stato di disoccupazione*, si conviene di applicare la regola del calcolo secondo i giorni di calendario, al fine di individuare il periodo di sospensione. Tale criterio dovrà essere applicato anche per il computo del periodo di sospensione in merito alla percezione dell'ASpI, disciplinata dall'art. 2, comma 15 della legge n. 92/2012, uniformando a tale principio anche gli orientamenti dell'INPS.

#### **5. Perdita dello stato di disoccupazione**

In merito alla perdita dello stato di disoccupazione, l'art. 4 del D. Lgs. n. 181/2000, come modificato dalle legge n. 92/2012 e s.m.i., individua due fattispecie:

- a) mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del "servizio competente" così come definito dal D. Lgs. n. 181/2000, nell'ambito delle misure di politica attiva concernenti i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 181/2000;
- b) rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato, ovvero di somministrazione di lavoro.

Inoltre, la norma specifica che in caso di lavoro subordinato di durata "fino a 6 mesi", lo stato di disoccupazione si sospende.

Si concorda che ricorre il "giustificato motivo" di cui alla lettera a) in caso di malattia, infortunio, servizio civile, stato di gravidanza limitatamente ai periodi di astensione previsti dalla legge, nonché negli altri casi di impedimenti ostativi riconosciuti tali sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia.

In merito alla lettera b), sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 92/2012 e s.m.i., si è venuta a determinare una bipartizione circa la congruità dell'offerta in relazione alla categoria dei destinatari:

- percettori di strumenti di sostegno del reddito, per i quali sussiste un parametro di legge, contenuto nell'art. 4, comma 41 e 42 della legge n. 92/2012;



- soggetti inoccupati/disoccupati senza alcuna indennità, per i quali la nozione di congruità non appare ulteriormente chiarificata.

Rispetto ai soggetti “non indennizzati”, deve ritenersi congrua l’offerta che ha i seguenti requisiti:

1. corrispondenza ad uno o più profili professionali per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità nel Patto di servizio;
2. rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato oppure determinato ovvero di somministrazione di durata superiore a 6 mesi;
3. sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Con riferimento al requisito professionale di cui al punto 1), si ritiene opportuno individuare un termine entro il quale ritenere operativo tale criterio (6 mesi dopo la sottoscrizione del primo patto di servizio); successivamente, al fine di privilegiare l’effettiva occupabilità del soggetto, si considera congrua anche un’ offerta da parte dei “servizi competenti” che prescindano da tale criterio.

#### 6. Conservazione dello stato di disoccupazione

Preso atto che il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 99 ha ripristinato l’art. 4, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 181/2000, che era stato abrogato dalla legge n. 92/2012 (*conservazione dello stato disoccupazione in caso di svolgimento di un’attività lavorativa da cui derivi un reddito non superiore al reddito personale minimo annuale escluso da imposizione fiscale*), al fine di uniformare l’applicazione territoriale di tale disposizione da parte dei servizi competenti, si concordano alcuni elementi gestionali relativi alla *conservazione dello stato di disoccupazione*.

Nello specifico, si conviene che:

- per *attività lavorativa*, conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013, si intende qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro sia di tipo subordinato che autonomo; per quanto riguarda le prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 92/2012 e s.m.i.) la permanenza in stato di disoccupazione è prevista *ope legis*, indipendentemente dai limiti di reddito;
- *i limiti di reddito*, sono quelli definiti sulla base della normativa annuale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche. L’art. 1, comma 6 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha determinato da ultimo tali limiti prevedendo un tetto fino a 8000, 00 euro per il reddito da lavoro subordinato e assimilato e di 4.800,00 per il reddito da lavoro autonomo, fatti salvi i successivi adeguamenti ISTAT;

Per la gestione della conservazione dello stato di disoccupazione, si conviene che il lavoratore interessato deve presentare istanza al “servizio competente” nelle seguenti ipotesi:

- in caso di anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, in tal caso l’istanza deve essere presentata entro 15 giorni di calendario decorrenti dall’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro;
- ovvero nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi, in questo caso l’istanza deve essere presentata entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte degli organi competenti.



- Il lavoratore che effettua la dichiarazione nel termine suddetto conserva senza soluzione di continuità lo stato di disoccupazione con decorrenza dall'ultima DID attiva;

Al fine di uniformare gli effetti della conservazione sullo *stato di disoccupazione*, si conviene che:

- qualora il lavoratore abbia una DID attiva, ma presenti istanza di conservazione oltre il termine indicato, lo stato di disoccupazione ricomincia a decorrere da quest'ultima data; in tal caso il periodo che intercorre tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell'istanza può essere considerato di *sospensione* dello stato di disoccupazione, qualora ricorrano le condizioni previste.
- qualora il lavoratore ha in corso una attività lavorativa che consente la conservazione, ma non abbia in corso una DID attiva, può in qualsiasi momento presentare dichiarazione di immediata disponibilità, con riconoscimento dello stato di disoccupazione a decorrere da tale data.

### **7. Operatività del sistema**

Al fine di adeguare i sistemi territoriali alle novità introdotte dall'articolo 7, commi 7 e 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013 n. 99, le Regioni, le Province Autonome, si impegnano a definire provvedimenti normativi coerenti con i criteri di regolazione comune sopra individuati entro il 31 dicembre 2013, che troveranno attuazione dal 1 gennaio 2014.



**DISPOSIZIONI CONTENENTI INDIRIZZI OPERATIVI,  
CRITERI E MODALITA' IN MATERIA DI INCONTRO TRA  
DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO ED AVVIAMENTO A  
SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

(Attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego dei principi contenuti nel  
D. Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, come modificato dal D. Lgs. 297/2002, dalla legge n.296/2006, dalla legge  
n.92/2012 e dal D.L.n.76/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.99, nonché nel D.P.R. n. 442/2000)

**INDICE**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
n. 717 del 30 DIC 2013

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I  
Disposizioni generali**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Trattamento dati personali



**TITOLO II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO**

**CAPO I  
Servizi per l'impiego**

- Art. 4 – Sistema regionale e provinciale dei servizi per l'impiego

**CAPO II  
Articolazione ed attribuzioni del Centro per l'impiego**

- Art. 5 – Articolazione funzionale del Centro per l' Impiego
- Art. 6 – Compiti e funzioni del Centro per l'impiego

**CAPO III  
Gestione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale**

- Art. 7 – Elenco anagrafico
- Art. 8 – Inserimento e aggiornamento dei dati dell'elenco anagrafico
- Art. 9 – Cancellazione dall'elenco anagrafico
- Art. 10 – Domicilio del lavoratore
- Art. 11 – Scheda anagrafico - professionale
- Art. 12 – Acquisizione delle informazioni
- Art. 13 – Classificazione dei lavoratori

**CAPO IV  
Stato di disoccupazione**

- Art. 14 – Dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione

- Art. 15 – Disponibilità ad una occupazione
- Art. 16 – Colloquio di orientamento
- Art. 17 – Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi competenti
- Art. 18 - Conservazione dello stato di disoccupazione
- Art. 19 – Perdita dello stato di disoccupazione
- Art. 20 – Sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione
- Art. 21 – Durata dello stato di disoccupazione
- Art. 22– Certificazione e verifica dello stato di disoccupazione
- Art. 23 – Norme Transitorie
- Art. 24 – Forme di pubblicità

**CAPO V**  
**Assunzione dei lavoratori**

- Art. 25 – Disposizioni generali
- Art. 26 – Obblighi di comunicazione per i datori di lavoro
- Art. 27 – Altre comunicazioni
- Art. 28 – Sede di lavoro
- Art. 29 – Disposizioni per particolari soggetti
- Art. 30 – Risoluzione del rapporto di lavoro
- Art. 31 – Pluriefficacia delle comunicazioni

**CAPO VI**  
**Lavoratori aspiranti al collocamento obbligatorio – legge 68/99**

- Art. 32 – Disposizioni generali
- Art. 33 – Dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione
- Art. 34 – Accertamento dello stato di disoccupazione
- Art. 35 – Perdita dello stato di disoccupazione
- Art. 36 – Termini e modalità per la formazione delle graduatorie dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
- Art. 37 – Avviamento a selezione dei disabili presso le Pubbliche Amministrazioni
- Art. 38 – Pubblicità delle offerte di lavoro
- Art. 39 – Presentazione candidature
- Art. 40 – Formazione della graduatoria
- Art. 41 – Norma di rinvio
- Art. 42 – Assunzioni presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.11 della legge n. 68/99
- Art. 43 – Formazione dell'elenco dei soggetti candidati
- Art. 44 – Avviamento numerico presso i datori di lavoro privati
- Art. 45 – Pubblicità delle offerte di lavoro presso datori di lavoro privato – presentazione delle candidature e formazione della graduatoria
- Art. 46 – Risoluzione del rapporto di lavoro

**CAPO VII**  
**Disposizioni per particolari categorie di lavoratori**

- Art. 47 – Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
- Art. 48 – Lavoratori stranieri
- Art. 49 – Disposizioni per i detenuti e gli internati
- Art. 50 – Dipendenti sospesi temporaneamente dalle imprese



**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE - ART. 16**  
**LEGGE N. 56/87 -**

**CAPO I**  
**Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione**

- Art. 51 – Ambito di applicazione
- Art. 52 – Richiesta di avviamento a selezione
- Art. 53 – Pubblicità delle offerte
- Art. 54 – Chiamata sui presenti e candidature
- Art. 55 – Formazione della graduatoria
- Art. 56 – Validità della graduatoria
- Art. 57 – Avviamento a selezione
- Art. 58 – Decadenza dalla graduatoria
- Art. 59 – Convocazione alle prove selettive
- Art. 60 – Selezione
- Art. 61 – Assunzione ed obblighi di comunicazione
- Art. 62 – Penalizzazioni
- Art. 63 – Assunzioni per motivi d'urgenza

**ALLEGATI :**

- Tabella "A" Criteri e parametri per la formazione della graduatoria dei disabili di cui all'art.1, comma 1, della legge 68/99;
- Tabella "B" Criteri e parametri per la formazione della graduatoria degli orfani ed equiparati e dei profughi italiani rimpatriati di cui all'art.18, comma 2, della legge n.68/99;
- Tabella "C" Criteri e parametri per la formazione della graduatoria dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti al relativo albo professionale;
- Tabella "D" AVVIAMENTI A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -Criteri e parametri per la formazione delle graduatorie -
- Modello "E" – Richiesta avviamento a selezione ex art.16 della legge n.56/87 -



# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

1. Con le presenti disposizioni la Regione Molise disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal DLgs 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a) della legge 17 maggio 1999, n.144), così come modificato dal DLgs 19.12.2002, n. 297, dalla legge n.296/06, dall'art.4, comma 33, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, dal D.L.n.76/2013 convertito dalla legge n.99/2013, nonché dal regolamento emanato con DPR 07.07.2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di assicurare l'applicazione uniforme nel territorio regionale, e fornisce gli indirizzi operativi e gestionali per l'attivazione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, della scheda anagrafico-professionale e dei servizi di sostegno alla ricerca di una nuova occupazione per i cittadini in possesso dello stato di disoccupazione.
2. Le presenti disposizioni disciplinano in particolare:
  - a) i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
  - b) gli indirizzi operativi per verificare la conservazione, la sospensione, il ripristino e la perdita dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;
  - c) gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro domanda ed offerta di lavoro e allo scopo di contrastare la disoccupazione di lunga durata;
  - d) i criteri di reclutamento per gli avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni;
  - e) la gestione delle liste speciali non espressamente abrogate dal DLgs 181/2000;

### Art. 2 Definizioni

1. Nel rispetto delle definizioni fornite dall'art.1, comma 1, D.L.vo n.181/2000 e dall'art. 2, comma 1, DPR n.442/2002 e di quanto disposto dalla vigente normativa statale, ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) **servizi competenti**, i Centri per l'impiego, di cui all'art.17 della legge regionale n.27/1999, e gli altri operatori, pubblici e privati, regolarmente autorizzati o accreditati, ai sensi degli artt.4, 6 e 7 del decreto legislativo 10.9.2003, n.276;
  - b) **elenco anagrafico**, l'elenco di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento emanato con DPR n.442/2000;
  - c) **"scheda anagrafico-professionale"**, il documento standard di rappresentazione dei dati di ciascun lavoratore contenuti nell'elenco anagrafico e nella scheda professionale, così come definita dal D.M. 30 ottobre 2007;
  - d) **"stato di disoccupazione"**, la condizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del DLgs n.181/2000, ossia la condizione del soggetto privo di lavoro e che si dichiara immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti;



- e) "modello di comunicazione", il modello informativo comune ed unitario secondo il quale i dati relativi a ciascun lavoratore vengono registrati nella scheda anagrafico-professionale;
- f) "formato di trasmissione", le caratteristiche tecniche con cui i dati, registrati secondo il modello di comunicazione, vengono scambiati tra i "servizi competenti";
- g) "sistema di classificazione", l'insieme dei dizionari terminologici con cui sono codificati i dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale;
- h) "autocertificazione", la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 – 49 (sezione V) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- i) "domicilio" della persona, il luogo ove essa ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi;
- l) "residenza" della persona, il luogo in cui essa dimora abitualmente e dove risulta iscritta nel registro comunale della popolazione.

### **Art. 3** **Trattamento dati personali**

1. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel sistema regionale dei servizi l'impiego ed è responsabile del trattamento dei dati inseriti nelle banche dati gestite dai propri servizi.
2. Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati dei Centri per l'impiego operanti nel rispettivo territorio.
3. I Centri per l'impiego sono responsabili del trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nelle proprie banche dati.
4. Il trattamento dei dati personali oggetto delle presenti disposizioni viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **TITOLO II** **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO**

### **CAPO I** **Servizi per l'impiego**

#### **Art. 4** **Sistema regionale e provinciale dei servizi per l'impiego**

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dall' insieme degli organismi previsti dalla legge regionale 3.8.1999, n.27 e dalle eventuali strutture private autorizzate o accreditate che erogano i servizi per l'impiego operando sul territorio della Regione Molise, per la realizzazione del sistema integrato delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e delle politiche educativo-scolastiche, nonché degli strumenti di gestione dei servizi per l'impiego.
2. Il sistema provinciale dei servizi per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture territoriali pubbliche e dalle eventuali strutture private autorizzate o accreditate che erogano i servizi per l'impiego operando sul territorio di ciascuna provincia della Regione Molise.
3. Le strutture territoriali del sistema provinciale dei servizi per l'impiego si identificano con i Centri per l'impiego operanti in ogni provincia e con le strutture private autorizzate o accreditate.



4. I Centri per l'impiego svolgono, nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province, nel rispetto degli standard minimi indicati dall'Accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 16.12.1999 e richiamati dal Masterplan dei servizi per l'impiego, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 16.09.2002, n. 1347, nonché dal Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 14.11.2008 n.1232 .
5. Le Province promuovono e favoriscono l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale dei servizi per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente; la rete telematica regionale è a sua volta integrata nel sistema "cliclavoro" di cui al D.M. del 13 ottobre 2011 che costituisce la Borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'art. 15 D.Lgs. 276/2003 e al decreto interministeriale 13.10.2004.

## CAPO II

### Articolazione ed attribuzioni del Centro per l'impiego

#### Art. 5

##### Articolazione funzionale del Centro per l'Impiego

1. Il Centro per l'impiego, per l'erogazione dei corrispondenti servizi, si articola nelle seguenti aree funzionali:
  - a) Accoglienza ed informazione orientativa;
  - b) Gestione procedure amministrative;
  - c) Orientamento e consulenza;
  - d) Promozione dell'inserimento lavorativo e sostegno delle fasce deboli del mercato del lavoro;
  - e) Incontro domanda/offerta;
  - f) Area gestione dell'obbligo formativo;
  - g) Area gestione del sistema informatico banche dati;
  - h) Area promozione e pubblicità;
  - i) Area monitoraggio e valutazione.

#### Art.6

##### Compiti e funzioni del Centro per l'impiego

1. Il Centro per l'impiego, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore, è competente a:
  - a) compiere le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi al lavoratore;
  - b) gestire la scheda anagrafico-professionale del lavoratore;
  - c) assegnare al lavoratore il profilo professionale, la qualifica professionale e la classificazione, secondo le indicazioni di cui al D.M. 30.10.2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e successivi aggiornamenti;
  - d) ricevere le dichiarazioni che comprovano la sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori che intendono avvalersi dei servizi per l'impiego;
  - e) svolgere tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da norme nazionali e regionali.
2. Il Centro per l'impiego contribuisce, nell'ambito della normativa nazionale e regionale, alla realizzazione delle azioni di politica attiva del lavoro, al fine di prevenire la disoccupazione.



CAPO III  
Gestione dell'elenco anagrafico e della scheda anagrafico- professionale

**Art. 7**  
Elenco anagrafico

1. Sono inserite nell'elenco anagrafico le persone soggiornanti nel territorio nazionale, aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupate, disoccupate o occupate in cerca di altro lavoro, dichiarano al Centro per l'Impiego del proprio domicilio che intendono avvalersi dei servizi all'impiego. Tra le predette persone, oltre ai cittadini italiani, rientrano i cittadini comunitari titolari d'iscrizione anagrafica nel territorio italiano, nonché gli extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale e titolari di permesso di soggiorno non scaduto che consenta l'esercizio di attività lavorativa autonoma o subordinata ai sensi del decreto legislativo n.286/98.
2. Ciascuna persona può richiedere di essere inserita nell'elenco anagrafico di un solo Centro per l'impiego indipendentemente dalla propria residenza.
3. Le informazioni riferite a ciascun lavoratore sono riportate nella scheda anagrafico-professionale.

**Art. 8**  
Inserimento e aggiornamento dei dati dell'elenco anagrafico

1. L'elenco anagrafico è integrato e aggiornato dai Centri per l'impiego competenti sulla base delle informazioni fornite direttamente dal lavoratore.
2. L'elenco anagrafico è altresì integrato ed aggiornato sulla base delle seguenti comunicazioni ricevute dal Centro per l'impiego:
  - a) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro e dai soggetti autorizzati a svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocamento del personale;
  - b) comunicazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo, effettuate dagli istituti scolastici ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento emanato con DPR 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi competenti in materia di lavoro;
  - d) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono le liste speciali di cui all'art.1 bis, comma 3, del D.L.vo 181/00.
3. Qualora le comunicazioni, in osservanza di specifica disposizione normativa, sono indirizzate ad un Centro per l'impiego diverso da quello nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore, la struttura ricevente provvede all'inserimento o all'aggiornamento dei dati dandone comunicazione al Centro per l'impiego competente, che provvede alla loro validazione. In caso di inserimento il lavoratore sarà registrato quale "utente esterno".
4. Nel caso di inserimento o aggiornamento d'ufficio le registrazioni sulla scheda anagrafico-professionale avvengono sulla base delle risultanze documentali disponibili agli atti della struttura.



## Art. 9

### Cancellazione dall'elenco anagrafico

1. I lavoratori rimangono inseriti nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determina la cancellazione:
  - a) richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;
  - b) raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione dei lavoratori che presentano al servizio per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei servizi stessi;
  - c) decesso del lavoratore;
  - d) per i lavoratori extracomunitari:
    1. scadenza del permesso di soggiorno che consente l'esercizio di attività lavorativa autonoma o subordinata ai sensi del decreto legislativo n.286/98 o, in caso di perdita del lavoro anche per dimissioni, decorrenza di un periodo pari alla residua validità del permesso di soggiorno, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, e comunque non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore, laddove la prestazione sia superiore alla validità del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art.22, comma 11, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
    2. scadenza del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

## Art. 10

### Domicilio del lavoratore

1. I lavoratori che richiedono di essere inseriti nell'elenco anagrafico, qualora abbiano un domicilio diverso dalla residenza, rendono al Centro per l'impiego competente una dichiarazione contenente la elezione del domicilio.
2. Il Centro per l'impiego competente può essere formalmente eletto domicilio speciale, ai sensi dell'art. 47 c.c..
3. Nel caso di variazione di domicilio, il lavoratore interessato è tenuto a presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il luogo del nuovo domicilio; quest'ultimo richiede al Centro per l'Impiego di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e professionale ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento.
4. L'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d'atto di cui al precedente comma 3.
5. Ogni comunicazione del Centro per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il domicilio risultante al Centro stesso sulla base delle disposizioni del presente articolo.
6. In caso di elezione di domicilio speciale presso il Centro per l'impiego, le comunicazioni vengono effettuate presso il luogo di residenza del lavoratore.

## Art. 11

### Scheda anagrafico - professionale

1. Il Centro per l'impiego competente redige e aggiorna la scheda anagrafico - professionale nella quale si trascrivono, oltre ai dati anagrafici, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali del lavoratore e quelle relative alla disponibilità al lavoro del medesimo.



2. Il lavoratore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco anagrafico, è tenuto a fornire una dichiarazione contenente gli elementi necessari per la compilazione della scheda anagrafico - professionale.
3. Nel caso di inserimento o aggiornamento d'ufficio dei dati relativi all'elenco anagrafico, la scheda anagrafico - professionale è compilata sulla base delle risultanze documentali agli atti della struttura competente.
4. Il Centro per l'impiego territorialmente competente, su richiesta del lavoratore, rilascia copia della scheda anagrafico-professionale senza alcun onere per il lavoratore stesso.

#### **Art. 12**

##### Acquisizione delle informazioni

1. Il Centro per l'impiego competente acquisisce le informazioni da inserire nella scheda anagrafico-professionale individuale attraverso:
  - a) i dati disponibili nei propri archivi;
  - b) le informazioni fornite dal lavoratore;
  - c) le comunicazioni previste dalle presenti disposizioni;
  - d) ogni altra comunicazione che attesti lo svolgimento da parte del lavoratore di esperienze formative e professionali;
  - e) le informazioni assunte di propria iniziativa.

#### **Art. 13**

##### Classificazione dei lavoratori

1. Al momento dell'iscrizione nell'elenco anagrafico, il Centro per l'impiego assegna al lavoratore la qualifica e il profilo professionale che egli stesso dichiara, utilizzando la definizione e la codifica di cui all'allegato C del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 30 ottobre 2007, e successivi aggiornamenti, nonché del Sistema regionale delle Competenze Professionali approvato con Delibera di Giunta Regionale n.752 del 17/07/2008 e n. 859 del 28/07/2008, del Sistema Regionale delle competenze professionali per il comparto socio-assistenziale approvato con Delibera di Giunta Regionale n.821 del 29/09/2011 e le definizioni e le codifiche del repertorio Regionale delle qualifiche triennali approvato con Delibera di Giunta regionale n. 312 del 16 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di inserimento d'ufficio la qualifica e il profilo professionale sono quelli riconosciuti al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.
3. Il Centro per l'Impiego procede, altresì, alla classificazione dei lavoratori secondo le modalità riportate nel Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007, di cui al comma 1.

#### CAPO IV Stato di disoccupazione

#### **Art. 14**

##### Dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione

1. Le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupate o disoccupate, intendono utilizzare i servizi



dell'impiego previo inserimento nell'elenco anagrafico , devono rilasciare al Centro per l' Impiego del proprio domicilio una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:

- a) la mancanza di attività lavorativa ovvero lo svolgimento di attività lavorativa di natura subordinata o autonoma o parasubordinata tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso;
  - b) l'immediata disponibilità a svolgere un'attività lavorativa;
  - c) l'immediata disponibilità alla ricerca attiva di un'attività lavorativa secondo modalità da definire con il servizio per l'impiego;
  - d) l' eventuale attività lavorativa svolta precedentemente;
  - e) essere a conoscenza delle cause che comportano la perdita dello stato di disoccupazione di cui all'art. 19 delle presenti disposizioni.
2. La dichiarazione, di cui al comma 1, può essere resa secondo le seguenti modalità:
- a) presentandosi personalmente presso il servizio per l'impiego competente;
  - b) in via telematica, tramite posta elettronica certificata, avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi per l'impiego;
  - c) mediante i servizi di cooperazione applicativa dell'INPS;
  - d) mediante il sistema informativo dell'INPS, qualora effettuata nell'ambito dell'assegno sociale per l'impiego (Aspl).
3. Per i minori la dichiarazione di immediata disponibilità dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, come previsto dal DPR n. 445/2000.
4. Il reddito da considerare è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro per l'impiego competente e riferito all'anno solare in corso ed è desunto da elementi oggettivi, quali buste paga o dichiarazioni dei datori di lavoro e autocertificazioni, rese nelle forme stabilite dalla legislazione vigente, nel caso di attività diverse dal lavoro subordinato.
5. Il Centro per l'impiego procederà alla verifica, anche a campione, della veridicità della dichiarazione resa dall'interessato circa lo svolgimento o meno dell'attività lavorativa e la sua durata e il limite di reddito conseguito, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri uffici competenti in base alla normativa vigente in materia.

## Art. 15

### Disponibilità ad una occupazione

1. L'immediata disponibilità ad un'occupazione consiste nella disponibilità ad accettare una congrua offerta di lavoro.
2. La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa non può essere limitata né condizionata, fatto salvo, ai fini del riconoscimento e della conservazione dello stato di disoccupazione, quanto disposto dal comma 3 in merito alla congruità dell'offerta di lavoro.
3. L'offerta di lavoro di cui al comma 1 deve ritenersi congrua in presenza dei seguenti requisiti:
  - a) corrispondenza ad uno o più profili professionali per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento della sottoscrizione del Patto di servizio integrato con il piano di azione individuale;
  - b) rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, oppure determinato ovvero di somministrazione di durata superiore a sei mesi;
  - c) sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti dal domicilio del lavoratore con i mezzi di trasporto pubblici.



4. Per i percettori di strumenti di sostegno del reddito, l'offerta congrua è quella definita dalle disposizioni normative vigenti in materia.

5. Ai fini della congruità dell'offerta di lavoro, il criterio del requisito professionale di cui al comma 3, lettera a), rimane operativo fino a sei mesi successivi alla sottoscrizione del primo Patto di servizio; successivamente, al fine di privilegiare l'effettiva occupabilità del soggetto, si considera congrua anche un' offerta da parte dei "servizi competenti" che prescindano da tale criterio.

#### **Art. 16**

##### **Colloquio di orientamento**

1. Il primo colloquio di orientamento è svolto dal Centro per l'impiego entro tre mesi dalla dichiarazione dello stato di disoccupazione.

2. Nel corso del primo colloquio di orientamento il Centro per l'impiego:

- a) accerta e registra l'effettiva disponibilità del lavoratore ad aderire ad iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo;
- b) illustra le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le concrete possibilità di avvalersi di servizi pubblici e privati per la ricerca attiva del lavoro;
- c) propone l'eventuale coinvolgimento di tutti gli altri operatori, pubblici e privati, di cui all'art.2, comma 1, lett.a), anche ai fini della stipula del patto di servizio di cui al comma 4;
- d) prescrive obblighi di ripresentazione.

3. Al fine di rendere maggiormente efficienti i meccanismi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, il lavoratore e il responsabile del servizio per l'impiego o suo delegato sottoscrivono, entro e non oltre sessanta giorni dal primo colloquio, un patto di servizio integrato in cui sono riportate le risultanze del colloquio stesso e sono definite le azioni e le misure personalizzate di ricerca attiva di occupazione o di formazione, che costituiscono il piano di azione individuale.

4. Nel patto di servizio sono concordati le modalità e i tempi entro i quali il lavoratore, trascorsi almeno sei mesi dalla sottoscrizione, deve confermare periodicamente la dichiarazione dello stato di disoccupazione, pena la chiusura del patto medesimo e la decadenza della dichiarazione di immediata disponibilità.

5. Con la sottoscrizione del patto di servizio, i servizi per l'impiego si impegnano a supportare il lavoratore nella ricerca attiva di lavoro e il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale.

#### **Art. 17**

##### **Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi competenti**

1. I servizi competenti si impegnano a realizzare le attività e gli interventi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 18**

##### **Conservazione dello stato di disoccupazione**

1. Lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da cui derivi un reddito annuale non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione fiscale sulla base delle vigenti disposizioni in materia per l'anno in corso. Tale reddito, peraltro, va



considerato nella determinazione del punteggio di graduatorie di priorità comprese quelle per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.

2. Per attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013, si intende qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che autonomo. Per le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art.70 del Dlgs. n.276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, la permanenza dello stato di disoccupazione è prevista ope legis indipendentemente dai limiti di reddito.
3. Ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore interessato, in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, entro 15 giorni di calendario, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, deve presentare istanza al servizio competente, nella quale è tenuto a dichiarare, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, il mancato superamento del reddito minimo di cui al comma 1 secondo le seguenti modalità:
  - a) presentandosi personalmente presso il servizio per l'impiego competente;
  - b) in via telematica, tramite posta elettronica certificata, avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi per l'impiego;
  - c) tramite servizio postale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso fa fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.
4. In caso di rapporto di lavoro riconosciuto subordinato a seguito di accertamento effettuato dagli organi competenti, il lavoratore deve presentare l'istanza di conservazione di cui al comma 3, entro 15 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti, nella quale è tenuto a dichiarare il mancato superamento del reddito minimo di cui al comma 1.
5. Se l'istanza di conservazione è presentata oltre i termini indicati ai commi 3 e 4, lo stato di disoccupazione inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e il periodo intercorrente tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell'istanza può essere considerato di sospensione dello stato di disoccupazione, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 20.
6. Il lavoratore che ha in corso un'attività lavorativa che consente la conservazione dello stato di disoccupazione, ma non abbia reso una dichiarazione di immediata disponibilità, può presentare in qualsiasi momento tale dichiarazione, con riconoscimento dello stato di disoccupazione da tale data.
7. In caso di concorso di più tipologie di rapporti di lavoro si applica la soglia di reddito fissata per i lavoratori dipendenti o assimilati.
8. Il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione, indipendentemente dal reddito percepito, nei casi previsti dalla normativa in materia.
9. Le presenti disposizioni si applicano anche ai lavoratori in mobilità che accettino un'offerta di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge n.223/91.

#### **Art. 19**

#### **Perdita dello stato di disoccupazione**

1. Il Servizio per l'Impiego dispone la perdita dello stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti condizioni:



- a) rifiuto, senza giustificato motivo, di una offerta di lavoro congrua, così come definita all'art. 15;
  - b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dai servizi competenti;
  - c) mancata sottoscrizione del patto di servizio e mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle azioni concordate nel piano di azione individuale di cui all'art.16;
  - d) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'amministrazione pubblica;
  - e) mancata conferma periodica dello stato di disoccupazione secondo le modalità e i termini indicati dal patto di servizio di cui all'art.16.
2. Il mancato superamento del periodo di prova non determina la perdita dello stato di disoccupazione e il lavoratore conserva l'anzianità precedentemente maturata.
  3. Si considerano equivalenti al rifiuto ingiustificato di cui al comma 1, lett. a), le dimissioni senza giusta causa rassegnate da rapporto di lavoro non in prova.
  4. La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi, salvo revoca nell'ipotesi di documentata prova che il reddito sia inferiore al minimo esente da imposizione fiscale:
    - a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o determinato superiore a sei mesi, a tempo pieno o parziale;
    - b) instaurazione di un'attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o stipula di un contratto di associazione in partecipazione o costituzione di un'impresa;
  5. Costituiscono giustificato motivo agli effetti di cui al presente articolo, la malattia e l'infortunio, di durata superiore a tre giorni, lo stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria, il richiamo alle armi, ovvero altri casi di limitazione della mobilità personale previsti dalla legge. Le ipotesi di giustificato motivo devono essere immediatamente comunicate al Centro per l'impiego di appartenenza ed adeguatamente documentate nei successivi cinque giorni.

**Art. 20**  
**Sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione**



1. L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione, salvo presentazione di istanza di conservazione entro i termini di cui all'art.18. Con la cessazione del rapporto di lavoro la relativa anzianità ricomincia a decorrere d'ufficio.
2. Per la sospensione e per il ripristino dell'anzianità pregressa, il riferimento temporale è determinato dalla durata del rapporto di lavoro, comprensiva di eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente.
3. L'anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato indeterminato o determinato superiore a sei mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione se la durata del rapporto di lavoro è stata pari o inferiore a sei mesi.
4. In caso di rapporto di lavoro riconosciuto subordinato a seguito di accertamento effettuato dagli organi competenti, la cui durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi, opera la sospensione dello stato di disoccupazione se il reddito percepito sia stato superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai lavoratori in mobilità che accettino un'offerta di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge n.223/91; in tal caso la durata della sospensione coincide con la durata del contratto di lavoro.
6. Per il ripristino dello stato di disoccupazione e dell'anzianità di disoccupazione nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, il lavoratore deve presentare apposita istanza entro 15 giorni decorrenti, rispettivamente, dall'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti, secondo le modalità indicate dall'art.18, comma 3.
7. Il periodo di ciascun rapporto di lavoro va calcolato dal giorno d'inizio all'ultimo giorno di durata dello stesso, inclusi i giorni non lavorativi.
8. La sospensione non opera nel caso di accettazione di attività non costituenti rapporto di lavoro, quali tirocini di formazione e orientamento e piani di inserimento professionale.

#### **Art. 21**

##### **Durata dello stato di disoccupazione**

1. Lo stato di disoccupazione decorre dalla data della dichiarazione di cui all'art. 14 - comma 1.
2. L'anzianità dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici all'interno del mese non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.

#### **Art. 22**

##### **Certificazione e verifica dello stato di disoccupazione**

1. Lo stato di disoccupazione può essere attestato tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della normativa sulla autocertificazione di cui al DPR n.445/2000.
2. La certificazione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi pubblici per l'impiego potrà essere richiesta e rilasciata solo nei rapporti tra privati, in conformità alla disposizione di cui all'art. 15 della legge n.183/2011.
3. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individuerà standard per l'accesso in via telematica ai dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale utili alla certificazione dello stato di disoccupazione.
4. I Centri per l'impiego procedono, su richiesta delle amministrazioni interessate, alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori sulla base delle risultanze degli atti d'ufficio.



#### **ART.23**

##### **Norme transitorie**

1. Le persone disoccupate ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 181/00 assunte entro il 31 dicembre 2013 con un contratto di lavoro subordinato, di durata pari o inferiore ad otto mesi ovvero sei mesi se si tratta di giovani, così come definiti dall'art.1, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 181/00 stesso, hanno diritto alla sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Dal 1° gennaio 2014 l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato superiore a sei mesi a tempo pieno o parziale, da cui derivi un reddito annuale superiore a quello minimo personale escluso da imposizione fiscale sulla base delle vigenti disposizioni in materia per l'anno in corso, determina la perdita dello stato di disoccupazione, fatte salve le ipotesi di sospensione o ripristino dello stato di disoccupazione di cui all' art.20.
3. I lavoratori che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni hanno sottoscritto il patto di servizio di cui all'art.16 devono confermare la dichiarazione dello stato di disoccupazione di cui agli art.14 entro la data del 30 giugno 2014.

**ART.24**  
**Forme di pubblicità**

1. La Regione Molise, i Servizi Provinciali per l'Impiego e i Centri per l'Impiego si impegnano a portare a conoscenza di tutti i lavoratori interessati, nelle forme che ritengono idonee, le eventuali variazioni al loro status di disoccupato determinate dalle modifiche apportate al D. Lgs. 181/00 dalla L. 92/2012 e dal D.L. n.76/2013.



**CAPO V**  
**Assunzione dei lavoratori**

**Art. 25**  
**Disposizioni generali**

1. I lavoratori regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, indipendentemente dal loro inserimento nell'elenco anagrafico, possono essere assunti mediante assunzione diretta nominativa per tutte le tipologie di rapporto di lavoro dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici, salvo per questi ultimi l'obbligo di assunzione mediante concorso, ove prescritto dai rispettivi statuti.
2. Sono fatte salve le discipline speciali relative al collocamento dei disabili, al reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, all'impiego di lavoratori italiani all'estero, nonché all'assunzione dei cittadini extracomunitari residenti all'estero.

**Art. 26**  
**Obblighi di comunicazione per i datori di lavoro**

1. In caso d'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto, nonché di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici, sono tenuti a dare comunicazione al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente:
  - a) i dati anagrafici del lavoratore;
  - b) la data di assunzione;
  - c) la data di cessazione, qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato;
  - d) la tipologia contrattuale, e per il settore agricolo il numero di giornate di prestazione previste;
  - e) la qualifica professionale;
  - f) il trattamento economico e normativo applicato ovvero il CCNL e il relativo inquadramento nel livello retributivo spettante in base alla qualifica professionale assegnata. Qualora non si applichi un CCNL dovrà essere indicato l'importo della retribuzione lorda giornaliera

pattuita o l'importo lordo mensile; in caso di lavoro il corrispettivo lordo complessivo concordato tra le parti.

2. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, effettuano la comunicazione di cui al comma 1 entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
3. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste anche in caso di instaurazione di tirocini extracurricolari disciplinati dalla Regione Molise con legge regionale n.13/2013 e direttiva attuativa, adottata con deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 2013, n. 600, e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata: lavori socialmente utili, borse lavoro e borse post dottorato di ricerca, (nota del 14.2.2007, n.13/Segr/0004746, Ministero del lavoro e P.S.- Direzione Generale del Mercato del lavoro-).
4. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, tecniche ed organizzative o al fine di evitare danni alle persone o agli impianti, la comunicazione di cui comma 1 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di fornire, entro il giorno antecedente, informazioni concernenti la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro .
5. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, le assunzioni effettuate a causa di "forza maggiore" ovvero di avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata. In tali casi, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno.
6. Qualora il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione preventiva non si instauri effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a darne immediata comunicazione al Centro per l'impiego, e, comunque, non oltre i successivi cinque giorni.
78. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, nonché agli articoli 27 e 29, per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di consulente del lavoro e degli altri soggetti abilitati alla gestione e alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali aderiscono o conferiscono mandato.

## **Art. 27**

### **Altre comunicazioni**

1. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
  - a) proroga del termine inizialmente fissato, ad eccezione della prosecuzione di fatto ;
  - b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
  - c) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
  - d) trasformazione da contratto di formazione e lavoro e da contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato;
  - e) trasferimento del lavoratore;
  - f) distacco del lavoratore;
  - g) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
  - h) trasferimento d'azienda o di ramo di essa, con indicazione dei lavoratori interessati.



**ART. 28**  
Sede di lavoro

1. Ai fini della trasmissione delle comunicazioni di cui agli artt. 26 e 27 per sede di lavoro si intende il luogo, indicato nel contratto individuale, in cui si svolge la prestazione di lavoro; se questo non coincide con la sede legale del datore di lavoro, il Centro per l'impiego competente viene individuato con riferimento al Comune dove è ubicata l'unità locale cui il lavoratore è adibito all'atto dell'assunzione.
2. Nel settore edile il Centro per l'impiego competente viene individuato con riferimento al Comune dove è stata fissata l'apertura del cantiere mobile, a prescindere dai successivi spostamenti fisici del cantiere medesimo.
3. Nel settore agricolo il Centro per l'impiego competente viene individuato tenendo presente la circoscrizione su cui insiste il fondo; qualora siano interessate più circoscrizioni, il datore di lavoro discrezionalmente individua il Centro per l'impiego a cui inviare la comunicazione.
4. Per i rapporti di lavoro di tipo autonomo o rapporti di lavoro che si svolgono in più sedi di lavoro il Centro per l'impiego competente è quello della sede del committente presso la quale si realizza il "coordinamento" anche temporale della prestazione lavorativa (art.62, comma 1, lett.d) del DLGS n.276/2003).

**Art. 29**  
Disposizioni per particolari soggetti

1. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla somministrazione di lavoro sono tenute a comunicare l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei secondo le modalità indicate dall'art. 26, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione (ovvero di proroga o cessazione) al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata la loro sede operativa.

**Art. 30**  
Risoluzione del rapporto di lavoro



1. I datori di lavoro di cui all'art. 26 sono tenuti altresì a comunicare al Centro per l'impiego, presso cui è ubicata la sede di lavoro, la cessazione dei rapporti di lavoro entro i 5 giorni successivi, quando trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto della assunzione.
2. In caso di dimissioni, la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all'art.14 deve essere resa dal lavoratore a seguito della convalida della comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro ovvero mediante presentazione al Centro per l'Impiego competente delle dimissioni convalidate, unitamente ad idonea documentazione probante la conoscenza da parte del datore di lavoro della sua volontà di risolvere il rapporto di lavoro.

**ART. 31**  
Pluriefficacia delle comunicazioni

1. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro subordinato, autonomo, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla

normativa vigente, inviate al Centro per l'Impiego, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo.

2. Per le comunicazioni obbligatorie di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi del servizio informatico delle comunicazioni obbligatorie di cui al Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007.

## CAPO VI

### Lavoratori aspiranti al collocamento obbligatorio – legge 68/99

#### Art. 32

##### Disposizioni generali

1. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge, nonché alle norme di seguito riportate in materia di accertamento, perdita, conservazione, sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione.

#### Art. 33

##### Dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione

1. I lavoratori che, trovandosi in una delle condizioni previste dalla legge n. 68/99, intendono iscriversi nell'elenco previsto dall' art. 8 della stessa legge, devono rendere la dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 14.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1, il lavoratore attesta:
  - a) di non essere attualmente impegnato in alcuna attività lavorativa ovvero di svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia, per l'anno fiscale in corso;
  - b) l' eventuale attività lavorativa svolta precedentemente;
  - c) di essere immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa conforme alle proprie capacità di lavoro.
3. Le Province possono individuare per i lavoratori disabili, peculiari modalità in ordine sia al rilascio della dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione che alla successiva verifica della permanenza del medesimo.
4. A seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 1 sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico.
5. A richiesta il lavoratore aspirante al collocamento obbligatorio in stato di disoccupazione, può usufruire dei medesimi servizi offerti dai servizi per l'impiego a tutti gli altri lavoratori in stato di disoccupazione.

#### Art. 34

##### Accertamento dello stato di disoccupazione



1. Ai lavoratori aspiranti al collocamento obbligatorio, in materia di conservazione e sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione si applicano le disposizioni di cui all' art. 18 fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, della Legge n.68/99, e all'art. 20, nonché quanto previsto dal presente articolo.
2. I lavoratori disabili che si dichiarino mediante documentata comunicazione temporaneamente non disponibili a svolgere un'attività lavorativa per ragioni dovute alla loro disabilità, conservano lo stato di disoccupazione, maturando la relativa anzianità, ma è sospesa nei loro confronti l'erogazione dei servizi. Per tutto il periodo di durata della sospensione i disabili restano inseriti nell'elenco previsto dall'art.8 della legge n.68/99; in tali casi, i centralinisti non vedenti, inseriti nella graduatoria di cui all'art. 34, sono considerati "non avviabili".

#### **ART. 35**

##### **Perdita dello stato di disoccupazione**

La perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste:

- a) dall'art. 10, comma 6, della legge n. 68/99;
- b) dall'art.19, comma 1, limitatamente ai soggetti aspiranti al collocamento obbligatorio che hanno chiesto di fruire dei servizi offerti dal Centro per l'Impiego a tutti gli altri lavoratori in stato di disoccupazione;
- b) dall'art. 19, comma 4 .

#### **Art. 36**

**Termini e modalità per la formazione delle graduatorie dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio**

1. Presso ogni Provincia vengono predisposte apposite graduatorie, limitate a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, per l'avviamento mediante chiamata con avviso, dei soggetti appartenenti alle categorie di seguito elencate, valide sia per gli avviamenti numerici presso i datori di lavoro privati, che per gli avviamenti a selezione nel pubblico impiego:
  - disabili, di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/99;
  - orfani ed equiparati, di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/99;
  - profughi italiani rimpatriati, di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/99.
2. Le Province provvedono, altresì, a predisporre una graduatoria annuale per l'avviamento al lavoro presso i datori di lavoro soggetti all'obbligo di cui all'art. 3 della legge n.113/85, dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti al relativo albo professionale. La graduatoria è predisposta sulla base degli elementi che concorrono alla formazione del punteggio indicati dall'allegata tabella "C" con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. La graduatoria viene approvata e pubblicata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1, i disabili iscritti negli elenchi provinciali previsti dall'art.8, comma 1, della legge n. 68/99 - esclusi quelli con diagnosi di natura psichica, tranne nei casi in cui sia stata stipulata apposita convenzione ex art.11 della legge n.68/99 - gli orfani ed equiparati, i profughi italiani rimpatriati ed i centralinisti telefonici non vedenti:
  - > inoccupati, disoccupati oppure occupati con diritto alla conservazione dello stato di disoccupazione o sospesi dallo stato di disoccupazione;



- > che abbiano dichiarato l'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero partecipino all'avviso pubblico mediante propria candidatura;
  - > che abbiano presentato ovvero presentino la dichiarazione sostitutiva unica aggiornata da cui risulti l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
4. I disabili considerati "non avviabili", ai sensi dell'art. 34, comma 2, durante il periodo della sospensione temporanea dei servizi per l'inserimento lavorativo, conservano la posizione occupata in graduatoria.  
I soggetti che risultino occupati, con diritto alla conservazione o alla sospensione dello stato di disoccupazione, sono considerati "avviabili" previa acquisizione del loro formale consenso se trattasi di centralinisti non vedenti ovvero mediante candidatura formale alla chiamata per avviso pubblico.
5. I criteri ed i parametri per la formazione delle graduatorie di cui al comma 1 sono specificamente indicati nelle allegate Tabelle "A", "B" e "C", riferite rispettivamente:
- ai disabili, di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/99;
  - agli orfani ed equiparati ed ai profughi italiani rimpatriati, di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/99;
  - ai centralinisti telefonici non vedenti iscritti al relativo albo professionale.
6. I lavoratori disabili licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo vengono inseriti nelle graduatorie di cui al comma 1 computando il tempo decorso dalla data di assunzione come periodo utile al calcolo dell'anzianità di disoccupazione.
7. Ai fini della graduatoria, il punteggio dei disabili relativo al grado di invalidità viene determinato in base alla percentuale di invalidità accertata dalla competente Commissione medica e risultante dalla relativa documentazione in corso di validità.
8. Sono cancellati dall'elenco di cui all'art.8 della legge n.68/99 e dalla graduatoria annuale di cui al comma 1 i soggetti per i quali ricorra una delle seguenti ipotesi:
- perdita dei requisiti per il riconoscimento dello stato di disabilità;
  - perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 35;
  - trasferimento in altra provincia;
  - rinuncia all'inserimento in graduatoria per i centralinisti non vedenti;
  - mancata presentazione alla visita medica disposta dal Comitato Tecnico, in raccordo con la Commissione di accertamento di cui al DPCM 13 gennaio 2000, per la verifica della permanenza dello stato invalidante e delle capacità già accertate;
  - raggiungimento del limite di età pensionabile ordinariamente fissata dalla normativa vigente.

#### ART.37

#### Avviamento a selezione dei disabili presso le Pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche Amministrazioni richiamate all'art. 51 delle presenti disposizioni per le tipologie di assunzioni e alle condizioni in esso previste, inoltrano la richiesta di avviamento a selezione al Servizio collocamento disabili della provincia territorialmente competente in base alla propria circoscrizione amministrativa.
2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa compresa o coincidente con quella di più province, in caso di assunzione per sede di lavoro ricadente nell'ambito territoriale di una sola provincia, inoltrano la richiesta di avviamento a selezione a tale ente.



3. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa compresa o coincidente con quella di più province, in caso di assunzioni per sedi di lavoro ricadenti nelle stesse province, inoltrano contestualmente la richiesta di avviamento a selezione a ciascuna di esse. La provincia competente a ricevere il prospetto informativo, di cui all' art.9, comma 6, della legge n.68/99, provvederà a formulare, sulla base dei punteggi comunicati dai servizi per l'impiego delle province interessate, la graduatoria unica integrata dei lavoratori individuati dai medesimi centri secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate.

4. Le richieste di avviamento a selezione devono indicare le seguenti informazioni :

- a) situazione dell'ente rispetto agli obblighi occupazionali previsti dalla legge n.68/99;
  - b) numero di lavoratori da assumere;
  - c) sede di lavoro;
  - d) tipologia e durata del rapporto di lavoro;
  - e) categoria, profilo professionale e figura professionale di cui al vigente CCNL di categoria ed al relativo regolamento interno eventualmente adottato dall'Amministrazione richiedente e corrispondente figura e/o profilo professionale previsti dal DM 30/10/2007;
  - f) requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
  - g) eventuali requisiti per specifiche professionalità previsti dal vigente CCNL e dall'ordinamento interno;
  - h) trattamento economico e normativo applicato;
  - i) modalità di svolgimento e contenuto della prova selettiva;
  - l) eventuale proroga del periodo di validità della graduatoria, in caso di richiesta di assunzione a tempo determinato;
  - m) dichiarazione di espletamento degli adempimenti di cui all'art.34-bis del decreto legislativo n.165/2001, per le assunzioni a tempo indeterminato;
  - n) la data della convenzione eventualmente stipulata in corso di validità, specificando se l'assunzione sia o meno preceduta da tirocinio formativo e di orientamento.
5. Nel caso di richiesta di avviamento coincidente con il prospetto informativo inviato ai sensi dell'art.9 della legge n.68/99, l'Ufficio competente procederà ad acquisire gli elementi informativi di cui al comma 4, eventualmente non indicati.

#### ART.38

##### Publicità delle offerte di lavoro

1. La Provincia competente predispone apposito avviso pubblico di offerta di lavoro, di seguito denominato "avviso", e provvede a darne adeguata e diffusa informazione mediante l'affissione nell'albo della Provincia, presso la propria sede e quella dei relativi recapiti, l'invio contestuale ai Centri per l'Impiego interessati, a tutti i comuni rientranti nell'ambito della circoscrizione amministrativa interessata e la pubblicazione sul sito web, nonché mediante la tempestiva diffusione di apposito comunicato tramite gli organi di stampa e radio televisivi territoriali.
2. L'avviso deve essere pubblicato entro un mese dalla data di arrivo della richiesta di avviamento a selezione e a seguito di un periodo non inferiore a cinque giorni prima di quello da cui inizia a decorrere il termine di venti giorni stabilito per la presentazione delle candidature, se trattasi di avviamento a selezione per assunzioni a tempo indeterminato, e non inferiore a due giorni per le assunzioni a tempo determinato.
3. L'avviso, oltre alle informazioni fornite dall'amministrazione interessata, deve indicare le modalità di partecipazione all'occasione di lavoro e le modalità di presentazione della candidatura.



4. Per i posti relativi a mansioni corrispondenti a quelle delle qualifiche a basso e generico contenuto professionale, non richiedenti particolari professionalità e, pertanto, accomunate dall'identico contenuto lavorativo, ai fini dell'attribuzione della qualifica si tengono presenti le disposizioni amministrative attualmente vigenti in materia di accorpamento.

#### Art. 39

##### Presentazione candidature

1. I soggetti interessati possono aderire alla richiesta di lavoro mediante presentazione della propria candidatura nel periodo di venti giorni stabilito dall'Avviso pubblico.
2. Possono partecipare all'avviso i lavoratori in stato di disoccupazione che risultano inseriti negli elenchi di cui all'art.8 della legge n.68/99 tenuti dagli uffici competenti delle Province della Regione Molise, in possesso del diploma di scuola dell'obbligo e dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, unitamente a quelli indicati nell'avviso.
3. I lavoratori occupati a tempo determinato e a tempo indeterminato parziale con diritto alla conservazione dello stato di disoccupazione non possono partecipare all'avviamento a selezione presso pubbliche amministrazioni per assunzioni a tempo determinato.
4. Al fine di manifestare l'adesione alle richieste di lavoro il candidato deve utilizzare il modello allegato all'avviso e presentarlo personalmente, munito di documento di riconoscimento, entro il termine previsto dall'Avviso, alla struttura in esso indicata ovvero inviarlo a mezzo posta, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità.
5. I candidati in sede di adesione devono attestare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti indicati nell'avviso, e produrre la documentazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e la certificazione medica attestante lo stato invalidante, in corso di validità, utili ai fini della determinazione del punteggio di graduatoria.
6. L'ufficio competente provvede ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate con l'autocertificazione, in conformità alla previsione della legislazione statale in materia.

#### ART.40

##### Formazione della graduatoria

1. La graduatoria viene elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che aderiscono alla richiesta di lavoro indicata nell'avviso.  
L'ufficio competente procede alla formazione e pubblicazione della graduatoria.
2. Il punteggio di graduatoria è determinato dal concorso e dalla valutazione degli elementi indicati nelle tabelle A e B, allegate alle presenti disposizioni, nel rispetto delle modalità dalle stesse stabilite.
3. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati possono proporre richiesta di riesame avverso il punteggio e la posizione in graduatoria se derivanti da errori materiali. L'eventuale rettifica viene effettuata nei cinque giorni successivi.
4. L'Ufficio competente provvede all'avviamento dell'avente diritto nel rispetto dell'ordine di precedenza risultante dalla graduatoria, ai sensi di quanto indicato nelle allegate tabelle A e B.



Art.41  
Norma di Rinvio

- 1 Per la validità della graduatoria, la decadenza dalla graduatoria, la convocazione alle prove selettive e le modalità di svolgimento della selezione, si fa rinvio a quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 56 - 58 e 59, escluso il comma 2, e 60 delle presenti disposizioni.
2. Costituisce, altresì, ulteriore fattispecie di decadenza dalla graduatoria la perdita dello stato invalidante da parte del soggetto disabile.

Art.42  
Assunzioni presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.11 della legge n.68/99

1. Le pubbliche amministrazioni possono procedere all'assunzione nominativa dei lavoratori disabili nell'ambito delle modalità di reclutamento del personale convenute nella convenzione di cui all'art.11 della legge n.68/99, fino al limite massimo del 60% dei posti da ricoprire, in conformità allo schema adottato con provvedimento della Giunta Regionale dell'8.4.2002, n.497.
2. Le pubbliche amministrazioni rendono pubblica la richiesta di assunzione, mediante avviso predisposto dal servizio competente, contenente le modalità e i termini di partecipazione dei soggetti interessati, i requisiti generali e professionali richiesti, i criteri di valutazione predeterminati dall'amministrazione interessata, nonché l'iscrizione nell'elenco di cui all'art.8 della legge n.68/99.
3. La facoltà di scelta nominativa della pubblica amministrazione deve essere improntata a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 43.

ART.43  
Formazione dell'elenco dei soggetti candidati

1. Ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti disabili presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.11, comma 2, della legge n.68/99, l'Ufficio competente provvede a predisporre un elenco alfabetico dei soggetti validamente candidati da trasmettere all'amministrazione richiedente, previa:
  - verifica del requisito di iscrizione nell'elenco di cui all'art.8 della legge n.68/99;
  - acquisizione, mediante dichiarazione di responsabilità, degli elementi informativi afferenti agli specifici criteri di valutazione predeterminati dall'amministrazione richiedente;
  - verifica documentale dei requisiti professionali indicati nell'avviso pubblico, in caso di espressa richiesta della stessa amministrazione.

Art. 44  
Avviamento numerico presso i datori di lavoro privati

1. I datori di lavoro privati per l'assunzione numerica dei lavoratori disabili, nonché dei soggetti indicati nell'art.18, comma 2, della legge n.68/99, inoltrano la relativa richiesta all'ufficio territorialmente competente tenendo conto della sede operativa dell'azienda presso la quale sussiste l'obbligo di assunzione, fatti salvi i casi di richiesta di compensazione territoriale di cui all'art.5, comma 8, della legge n.68/99.
- 2.La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio all'ufficio competente del prospetto informativo di cui all'art.9 della legge n.68/99.

ART. 45

Pubblicità delle offerte di lavoro presso datori di lavoro privato- presentazione delle candidature e formazione della graduatoria



1. La Provincia competente predispone apposito avviso pubblico di offerta di lavoro, di seguito denominato "avviso", e provvede a darne adeguata e diffusa informazione mediante l'affissione nell'albo della Provincia, presso la propria sede e quella dei relativi recapiti, l'invio contestuale ai Centri per l'Impiego interessati, a tutti i comuni rientranti nell'ambito della circoscrizione amministrativa interessata e la pubblicazione sul sito web, nonché mediante la tempestiva diffusione di apposito comunicato tramite gli organi di stampa e radio televisivi territoriali.
2. L'avviso, oltre alle informazioni fornite dal datore di lavoro interessato, deve indicare le modalità di partecipazione all'occasione di lavoro, i termini e le modalità di presentazione della candidatura.
3. L'ufficio competente individua i posti e le mansioni disponibili sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di assunzione ovvero nei prospetti informativi presentati dall'azienda ai sensi dell'art.9 , comma 6 della legge n.68/99. In caso di indisponibilità di candidati in possesso della qualifica richiesta, si procederà all'avviamento di lavoratori ai sensi di quanto previsto dall' art.9,comma 2 della legge n.68/99 e dall'art.7, comma 6 del D.P.R. n.333/2000. Le mansioni sono considerate generiche quando l'azienda omette di precisarle nella richiesta di assunzione o nei prospetti informativi di cui all'art.9, comma 6, della legge n.68/99, ovvero quando non provveda a riscontrare la richiesta di integrazione inoltrata dall'Ufficio competente.
4. I soggetti interessati possono aderire alla richiesta di lavoro mediante presentazione della propria candidatura nel rispetto di quanto previsto dall'avviso.
5. La formazione della graduatoria viene effettuata tenendo presente quanto stabilito dall'art. 40. L'avviamento dell'avente diritto viene effettuato, previa valutazione del Comitato Tecnico di cui all'art.6, comma 2 lett.b) della legge n.68/99 in merito alla compatibilità delle mansioni richieste con lo stato invalidante del lavoratore da avviare, tranne nei casi in cui trattasi di offerte di lavoro riservate alle categorie protette ex art.18 della legge n.68/99.

#### **ART. 46**

##### **Risoluzione del rapporto di lavoro**

1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, al Centro per l'impiego competente, così come previsto dall'art.10, comma 5, della legge n.68/99.

#### **CAPO VII**

##### **Disposizioni per particolari categorie di lavoratori**

#### **Art. 47**

##### **Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità**

1. L'iscrizione nelle liste di mobilità vale, anche nel caso di mancata percezione dell'indennità, come dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione accertato secondo le specifiche disposizioni normative nazionali vigenti in materia.

#### **Art. 48**

##### **Lavoratori stranieri**

1. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perdono il posto di lavoro anche per dimissioni, possono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l'impiego per il periodo di residua validità del permesso di



soggiorno e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore, laddove la prestazione sia superiore alla validità del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art.22, comma 11, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

## 2. I Centri per l'impiego:

- a) concorrono alla rilevazione dei fabbisogni di lavoratori stranieri per singoli comparti produttivi, differenziati tra lavoratori subordinati stagionali e non stagionali;
- b) favoriscono tutte le azioni positive relative all'incontro domanda ed offerta di lavoro per gli stranieri che hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità.

### **Art. 49**

#### Disposizioni per i detenuti e gli internati

1. La dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione di cui all'art.14 per i detenuti e gli internati viene accertata mediante la dichiarazione di disponibilità acquisita dalla direzione dell'istituto penitenziario, che provvede a trasmetterla al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale l'istituto è ubicato, unitamente al curriculum scolastico e professionale degli interessati.
2. Il Centro per l'impiego che riceve la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, procede alla registrazione nell'elenco anagrafico ed alla redazione della scheda anagrafico-professionale, attivandosi, in collaborazione con la direzione degli istituti penitenziari, a promuovere l'offerta di adeguate occasioni di lavoro secondo le norme vigenti in materia di lavoro extrapenitenziario.
3. Per quanto attiene alla conservazione, sospensione, e perdita dello stato di disoccupazione, si applicano le disposizioni generali previste dalle presenti disposizioni.
4. Le dichiarazioni relative alla conservazione, sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione vengono rilasciate secondo le modalità di cui al comma 1.
5. I detenuti e gli internati che entro quindici giorni dalla scarcerazione presentano al Centro per l'impiego ove hanno il domicilio la dichiarazione di disponibilità, conservano l'anzianità di disoccupazione maturata nel periodo di detenzione e risultante agli atti del Centro per l'Impiego di cui al comma 1. Quest'ultimo è tenuto al trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafico-professionale ed al rilascio di una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento richiesta dal Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il luogo del nuovo domicilio del detenuto o dell'internato.

### **ART. 50**

#### Dipendenti sospesi temporaneamente dalle imprese

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane, sospesi temporaneamente dal lavoro per situazioni di crisi aziendale, restano in vigore, ai fini della corresponsione dell'indennità di disoccupazione, le procedure attualmente in atto e previste dall'INPS con circolare n.195 del 31.8.1998.



**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE - ART. 16 LEGGE N.56/87 -**

**CAPO I**  
**Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione**

**Art. 51**  
**Ambito di applicazione**

1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, comprese le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazioni di enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale presenti sul territorio regionale, effettuano le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale, per le categorie, profili professionali e figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante selezione dei soggetti interessati inseriti negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della Regione Molise.
2. Prima di ricorrere all'avviamento a selezione secondo le procedure e modalità di seguito precisate, le PP.AA. danno corso agli adempimenti previsti dagli artt. 34 e 34 bis del D. L.vo 165/01, verificando l'eventuale esistenza di personale collocato in disponibilità in possesso della stessa qualifica professionale.

**Art. 52**  
**Richiesta di avviamento a selezione**

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa compresa o coincidente con quella di competenza di un solo Centro per l'impiego inoltrano la richiesta di avviamento a selezione al medesimo Centro per l'impiego.
2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa compresa o coincidente con quella di competenza di più Centri per l'impiego della stessa Provincia, inoltrano la richiesta di avviamento a selezione contestualmente ai medesimi centri per l'impiego. Il Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di Provincia provvederà a formulare, sulla base dei punteggi comunicati dai centri per l'impiego interessati, la graduatoria unica integrata dei lavoratori individuati dai medesimi centri secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate.
3. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa compresa o coincidente con quella di più centri per l'impiego di province diverse, inoltrano contestualmente la richiesta di avviamento a selezione ai medesimi centri per l'impiego. Il Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di Regione provvederà a formulare, sulla base dei punteggi comunicati dai centri per l'impiego interessati, la graduatoria unica integrata dei lavoratori individuati dai medesimi centri secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate.
4. Le richieste di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, effettuate mediante l'utilizzo dell'allegato modello "E", devono indicare le seguenti informazioni :
  - a) numero di lavoratori da assumere;
  - b) sede di lavoro;
  - c) tipologia e durata del rapporto di lavoro;



- d) categoria, profilo professionale e figura professionale di cui al vigente CCNL di categoria ed al relativo regolamento interno eventualmente adottato dall'Amministrazione richiedente e corrispondente figura e/o profilo professionale previsti dal DM 30.10.2007;
- e) requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
- f) eventuali requisiti professionali previsti dal vigente CCNL e dall'ordinamento interno;
- g) trattamento economico e normativo applicato;
- h) modalità di svolgimento e contenuto della prova selettiva;
- i) dichiarazione di rispetto delle quote di riserva previste per specifiche categorie di lavoratori, quali LSU e militari in ferma breve;
- l) eventuale proroga del periodo di validità della graduatoria, in caso di richiesta di assunzione a tempo determinato;
- m) dichiarazione di espletamento degli adempimenti di cui all'art.34-bis del decreto legislativo n.165/2001, per le assunzioni a tempo indeterminato.

### **Art. 53**

#### Pubblicità delle offerte di lavoro

1. Il Centro per l'impiego competente predispone apposito avviso pubblico di offerta di lavoro, di seguito denominato "avviso", e provvede a darne adeguata e diffusa informazione mediante l'affissione nell'albo della Provincia, presso la propria sede e quella dei relativi recapiti, l'invio contestuale ai Centri per l'Impiego interessati, a tutti i comuni rientranti nell'ambito della circoscrizione amministrativa interessata e la pubblicazione sul sito web, nonché mediante la tempestiva diffusione di apposito comunicato tramite gli organi di stampa e radio televisivi territoriali.
2. L'avviso deve essere pubblicato entro cinque giorni dalla data di arrivo della richiesta di avviamento a selezione e almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la "chiamata sui presenti", se trattasi di avviamento a selezione per assunzioni a tempo indeterminato, ed almeno quattro giorni prima per le assunzioni a tempo determinato.
3. L'avviso, oltre alle informazioni fornite dall'amministrazione interessata, deve indicare relativamente alla "chiamata sui presenti" le modalità di svolgimento e le modalità di partecipazione e può prevedere, altresì l'eventuale data di pubblicazione della graduatoria nel rispetto del termine stabilito dall'art. 55.
4. Per i posti relativi a mansioni corrispondenti a quelle delle qualifiche a basso e generico contenuto professionale, non richiedenti particolari professionalità e, pertanto, accomunate dall'identico contenuto lavorativo, ai fini dell'attribuzione della qualifica si tengono presenti le disposizioni amministrative attualmente vigenti in materia di accorpamento.

### **Art. 54**

#### Chiamata sui presenti e candidature

1. La chiamata sui presenti si svolge il giovedì di ogni settimana, salvo eventuale articolazione nei giorni successivi, da indicare nell'avviso, in relazione alla consistenza della richiesta di lavoro.
2. Possono partecipare alla "chiamata sui presenti" i lavoratori in stato di disoccupazione - ai sensi del D.lgvo 181/00, e successive modificazioni ed integrazioni - e quelli di cui all'art.20 delle presenti disposizioni, che risultano inseriti negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della Regione, in possesso del diploma di scuola dell'obbligo e dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, unitamente a quelli indicati nell'avviso.
3. I lavoratori occupati con diritto alla sospensione ovvero alla conservazione dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art.18 non possono partecipare all'avviamento a selezione presso pubbliche amministrazioni per assunzioni a tempo determinato.



4. Al fine di manifestare l'adesione alle richieste di lavoro il candidato deve presentarsi personalmente, nel giorno fissato per la "chiamata sui presenti", al centro per l'impiego competente, anche mediante elezione speciale di domicilio, munito di documento di riconoscimento.

5. I candidati in sede di adesione devono attestare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti indicati nell'avviso, e produrre la documentazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) utile ai fini della determinazione del punteggio di graduatoria.

6. Il Centro per l'impiego competente per territorio provvede ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate con l'autocertificazione, in conformità alla previsione della legislazione statale in materia.

#### **ART. 55**

##### **Formazione della graduatoria**

1. La graduatoria viene elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che si presentano presso il centro per l'impiego, previsto nell'avviso, nel giorno o nei giorni fissati per la raccolta delle adesioni.

2. Il centro per l'impiego competente, entro il termine di sette giorni da quello in cui si è svolta la "chiamata sui presenti", procede alla formazione e pubblicazione della graduatoria.

3. Il punteggio di graduatoria è determinato dal concorso dei seguenti elementi:

- a) stato di disoccupazione ;
- b) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).



4. La graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza a favore di chi ha un punteggio minore. A parità di punteggio prevale il soggetto con maggiore anzianità di disoccupazione e in caso di ulteriore parità quello più giovane di età.

5. Il punteggio di graduatoria viene determinato dalla valutazione degli elementi di cui al comma 2 secondo le modalità indicate nella tabella "D" allegata alle presenti direttive.

6. Per i lavoratori riservatari (L.S.U. e militari in ferma breve) vengono predisposte distinte graduatorie. Per l'attuazione della riserva relativa ai lavoratori socialmente utili, restano in vigore le disposizioni delle deliberazioni della Commissione regionale per l'impiego del 23 luglio 1999 e 24 settembre 1999, concernenti il diritto di precedenza a favore dei lavoratori utilizzati dall'ente richiedente l'avviamento a selezione rispetto ai soggetti in regime transitorio ai sensi dell'art.12 del dlgs.n.468/97.

7. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati possono proporre richiesta di riesame avverso il punteggio e la posizione in graduatoria se derivanti da errori materiali. L'eventuale rettifica viene effettuata nei cinque giorni successivi.

#### **Art. 56**

##### **Validità della graduatoria**

1. Per le assunzioni a tempo indeterminato la graduatoria ha validità ed utilizzazione fino alla totale copertura dei posti previsti nell'avviso e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di avviamento a selezione.

2. Per le assunzioni a tempo determinato la graduatoria ha validità ed utilizzazione fino a tre mesi successivi alla data di avviamento a selezione e di ulteriori tre mesi per richieste inoltrate dalla

stessa amministrazione concernenti ulteriori assunzioni presso la stessa sede e in posti della medesima qualifica e profilo professionale indicati nell'avviso. Il periodo di ulteriore validità della graduatoria deve essere richiesto dall'amministrazione interessata e specificato nell'avviso.

#### **Art. 57**

##### **Avviamento a selezione**

1. Il centro per l'impiego provvede all'avviamento a selezione degli aventi diritto in numero doppio rispetto a quello richiesto entro venti giorni dalla data in cui si è svolta la "chiamata sui presenti".

#### **Art. 58**

##### **Decadenza dalla graduatoria**

1. I candidati decadono dalla graduatoria in cui sono inseriti in presenza delle seguenti fattispecie:

- a) mancata presentazione alle prove di idoneità senza giustificato e comprovato motivo;
- b) dichiarazione di inidoneità al posto offerto;
- c) mancanza dei requisiti richiesti;
- d) dichiarazione di rinuncia all'assunzione.



#### **Art. 59**

##### **Convocazione alle prove selettive**

1. La pubblica amministrazione, entro venti giorni dalla data di ricezione dell'avviamento a selezione da parte del competente centro per l'impiego, convoca i candidati aventi diritto per sottoporli a prova selettiva, secondo l'ordine di avviamento, indicando giorno, ora e luogo di svolgimento della stessa.
2. I candidati sono convocati in numero doppio rispetto a quello dei posti da coprire.
3. Alla sostituzione dei candidati che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove selettive o non abbiano accettato l'assunzione, la pubblica amministrazione provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo la stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione dell'esito del precedente avviamento.
4. La pubblica amministrazione provvede, altresì, a trasmettere al Centro per l'impiego competente copia dell'eventuale documentazione presentata relativamente ai motivi giustificativi addotti dall'interessato.

#### **Art. 60**

##### **Selezione**

1. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di categoria, profilo e figura professionale.
2. La selezione accerta esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie del profilo e figura professionale del posto offerto e non comporta alcuna valutazione comparativa.
3. Le operazioni di selezione, a pena di nullità, sono pubbliche.

4. Alle operazioni di selezione provvede apposita commissione nominata dalla pubblica amministrazione interessata, in base alla disciplina prevista dalla legislazione statale in materia, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nell'avviso.
5. I lavoratori avviati presso una P.A., ma non ancora assunti, sono avviati a selezione anche presso altre Amministrazioni ove risultino utilmente collocati in graduatoria.

#### **Art. 61**

##### **Assunzione ed obblighi di comunicazione**

1. La pubblica amministrazione assume in servizio i candidati utilmente selezionati nel rispetto dell'ordine della graduatoria e comunica al competente centro per l'impiego, i nominativi dei lavoratori assunti nel rispetto dei termini indicati dall'art.26. Entro il termine di quindici giorni dall'evento comunica, altresì, i nominativi dei candidati che non hanno accettato l'assunzione, allegando eventualmente copia della documentazione relativa ai motivi giustificativi adottati dagli interessati, nonché gli inidonei al posto offerto.
2. Il competente centro per l'impiego provvede a trasmettere le informazioni ricevute dalla pubblica amministrazione al centro per l'impiego di provenienza del lavoratore interessato.

#### **ART.62**

##### **Penalizzazioni**

1. Costituiscono giustificato motivo ai fini del presente titolo le ipotesi individuate dall'art.19, comma 5, nonché l'idoneità conseguita a seguito di altro avviamento a selezione.

#### **Art. 63**

##### **Assunzioni per motivi d'urgenza**

1. Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, la pubblica amministrazione può procedere ad assumere direttamente, in deroga alla procedura di avviamento a selezione disciplinata dalle presenti direttive, nei casi di prestazioni di durata non superiore a 15 giorni lavorativi, soggetti iscritti nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego competente per territorio.
2. Nei casi in cui la durata della prestazione lavorativa sia superiore a 15 giorni lavorativi, l'amministrazione deve procedere a richiedere contemporaneamente l'avviamento a selezione al CPI competente per territorio per la sostituzione dei lavoratori assunti direttamente.



## TABELLA "A"

Criteria e parametri per la formazione della graduatoria dei disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/99

### A) Elementi che concorrono alla formazione della graduatoria

1. Anzianità di iscrizione nell'elenco provinciale di appartenenza;
2. Grado di invalidità;
3. Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).



### B) Computo degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria

1. A tutti i disabili inseriti in graduatoria è attribuito un punteggio base pari a 1.000 punti.
2. **Per gli avviamenti presso le Pubbliche Amministrazioni**, in relazione alla maggiore anzianità di iscrizione del soggetto, il punteggio base è diminuito di 1 punto per ogni mese di anzianità, fino ad un massimo di -60 punti.  
Il punteggio base è diminuito di ulteriori 10 punti, alternativamente, nei seguenti casi:
  - 1) coniugi, entrambi disoccupati, con due o più figli minori conviventi e a carico in virtù di affidamento o esercizio della potestà parentale, appartenenti allo stesso nucleo familiare;
  - 2) soggetto appartenente a nucleo familiare monoparentale.

3. **Per gli avviamenti presso i datori di lavoro privati**, in relazione alla maggiore anzianità di iscrizione del soggetto nell'elenco di appartenenza, il punteggio base è diminuito di 1 punto per ogni mese di anzianità, fino ad un massimo di -60 punti.  
Il punteggio base è diminuito di ulteriori 10 punti, alternativamente, nei seguenti casi:
  - 1) soggetto appartenente a nucleo familiare con entrambi i genitori disoccupati;
  - 2) coniugi, entrambi disoccupati, con due o più figli minori conviventi e a carico in virtù di affidamento o esercizio della potestà parentale, appartenenti allo stesso nucleo familiare;
  - 3) soggetto appartenente a nucleo familiare monoparentale.

La frazione di mese superiore a 15 giorni si computa come un mese intero.

4. In relazione al maggior grado di invalidità del disabile, il punteggio base è diminuito fino ad un massimo di 30 punti, da attribuire secondo i parametri di seguito indicati:

#### - 7 punti ai disabili

invalidi civili e del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 34 % ed il 50%;

invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, con minorazioni ascritte dalla VIII<sup>a</sup> alla VII<sup>a</sup> categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. approvato con D.P.R. 915/78.

#### - 15 punti ai disabili

invalidi civili e del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 51% ed il 66%;

invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, con minorazioni ascritte dalla VI<sup>a</sup> alla V<sup>a</sup> categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. approvato con D.P.R. 915/78.

#### - 22 punti ai disabili

invalidi civili e del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%;

invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, con minorazioni ascritte dalla IV<sup>a</sup> alla III<sup>a</sup> categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. approvato con D.P.R. 915/78.

- 30 punti ai disabili  
portatori di handicap intellettuale e psichico;  
non vedenti o sordomuti;  
invalidi civili e del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra l' 80% ed il 100%;  
invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, con minorazioni ascritte dalla II<sup>a</sup> alla I<sup>a</sup> categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. approvato con D.P.R. 915/78.

#### Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

5. In relazione al valore espresso dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto, il punteggio base è aumentato secondo i parametri di seguito indicati:

di punti	1	per valori da €	0,00	fino a €	500,00
di punti	2	per valori da €	501,00	fino a €	1.000,00
di punti	3	per valori da €	1.001,00	fino a €	1.500,00
di punti	5	per valori da €	1.501,00	fino a €	2.000,00
di punti	7	per valori da €	2.001,00	fino a €	2.500,00
di punti	10	per valori da €	2.501,00	fino a €	3.000,00
di punti	14	per valori da €	3.001,00	fino a €	3.500,00
di punti	19	per valori da €	3.501,00	fino a €	4.000,00
di punti	25	per valori da €	4.001,00	fino a €	4.500,00
di punti	32	per valori da €	4.501,00	fino a €	5.000,00
di punti	39	per valori da €	5.001,00	fino a €	5.500,00
di punti	47	per valori da €	5.501,00	fino a €	6.000,00
di punti	56	per valori da €	6.001,00	fino a €	6.500,00
di punti	66	per valori da €	6.501,00	fino a €	7.000,00
di punti	77	per valori da €	7.001,00	fino a €	7.500,00
di punti	89	per valori da €	7.501,00	fino a €	8.000,00
di punti	101	per valori da €	8.001,00	fino a €	8.500,00

di punti 12 per ogni ulteriore scaglione di € 500,00.



"I suddetti valori vengono arrotondati per difetto in presenza di importi centesimali compresi tra 0,01 e 0,50 ovvero per eccesso per importi centesimali compresi tra 0,51 e 0,99".

"L'ISEE deve riferirsi al reddito complessivo ai fini IRPEF, risultante dall'ultimo anno d'imposta, per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni".

6. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun disabile inserito in graduatoria è calcolato in misura pari alla somma algebrica del punteggio base e dei punteggi parziali riferiti agli elementi di cui ai punti 2,3,4 e 5.

C) Ordine di precedenza

1. Il disabile con punteggio minore precede in graduatoria quello con punteggio maggiore.
2. A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità di iscrizione nell'elenco provinciale di appartenenza.
3. Nell'ipotesi di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine, della minor distanza tra il domicilio del disabile e la località di impiego - in caso di difficoltà di locomozione del disabile - e della più giovane età.

#### D) Definizione Nucleo Familiare Monoparentale

1. Per nucleo familiare monoparentale si intende, ai fini del presente procedimento, la famiglia con un solo genitore (libero/a, vedovo/a, divorziato/a o separato/a) aventi una o più delle seguenti persone a carico:

- figlio minorenni convivente e a carico in virtù di affidamento o esercizio della potestà parentale;

- figlio maggiorenne convivente e a carico, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età o senza limiti di età, se invalido civile e del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% ovvero invalido di guerra, invalido civile di guerra e invalido per servizio, con minorazioni ascritte dalla IV<sup>a</sup> alla III<sup>a</sup> categoria di cui alle tabelle annesse al T. U. approvato con D.P.R. 915/78 ”;

- fratelli e sorelle minorenni conviventi fino al compimento del ventiseiesimo anno di età o senza limiti di età, se invalidi civili e del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% ovvero invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, con minorazioni ascritte dalla IV<sup>a</sup> alla III<sup>a</sup> categoria di cui alle tabelle annesse al T. U. approvato con D.P.R. 915/78”;

- genitori o ascendenti conviventi a carico.

2. "Per carico familiare si intende quello rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore o della lavoratrice interessati per persone conviventi e prive di reddito, con esclusione dei redditi non assoggettabili ai fini IRPEF”.



## TABELLA "B"

Criteria e parametri per la formazione della graduatoria degli orfani ed equiparati e dei profughi italiani rimpatriati di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/99

### A) Elementi che concorrono alla formazione della graduatoria

1. Anzianità di iscrizione nell'elenco provinciale di appartenenza;
2. Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

### B) Computo degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria

1. A tutti i soggetti inseriti in graduatoria è attribuito un punteggio base pari a 1.000 punti.
2. In relazione alla maggiore anzianità di iscrizione del soggetto nell'elenco di appartenenza, il punteggio base è diminuito di 1 punto per ogni mese di anzianità, fino ad un massimo di 60 punti.

La frazione di mese superiore a 15 giorni si computa come un mese intero.

#### Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

3. In relazione al valore espresso dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto, il punteggio base è aumentato secondo i parametri di seguito indicati:

di punti	1	per valori da €	0,00	fino a €	500,00
di punti	2	per valori da €	501,00	fino a €	1.000,00
di punti	3	per valori da €	1.001,00	fino a €	1.500,00
di punti	5	per valori da €	1.501,00	fino a €	2.000,00
di punti	7	per valori da €	2.001,00	fino a €	2.500,00
di punti	10	per valori da €	2.501,00	fino a €	3.000,00
di punti	14	per valori da €	3.001,00	fino a €	3.500,00
di punti	19	per valori da €	3.501,00	fino a €	4.000,00
di punti	25	per valori da €	4.001,00	fino a €	4.500,00
di punti	32	per valori da €	4.501,00	fino a €	5.000,00
di punti	39	per valori da €	5.001,00	fino a €	5.500,00
di punti	47	per valori da €	5.501,00	fino a €	6.000,00
di punti	56	per valori da €	6.001,00	fino a €	6.500,00
di punti	66	per valori da €	6.501,00	fino a €	7.000,00
di punti	77	per valori da €	7.001,00	fino a €	7.500,00
di punti	89	per valori da €	7.501,00	fino a €	8.000,00
di punti	101	per valori da €	8.001,00	fino a €	8.500,00

di punti 12 per ogni ulteriore scaglione di € 500,00.



"I suddetti valori vengono arrotondati per difetto in presenza di importi centesimali compresi tra 0,01 e 0,50 ovvero per eccesso per importi centesimali compresi tra 0,51 e 0,99".

"L'ISEE deve riferirsi al reddito complessivo ai fini IRPEF, risultante dall'ultimo anno d'imposta, per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni".

4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun soggetto inserito in graduatoria è calcolato in misura pari alla somma algebrica del punteggio base e dei punteggi parziali riferiti agli elementi di cui ai punti 2 e 3.

C) Ordine di precedenza

1. Il soggetto con punteggio minore precede in graduatoria quello con punteggio maggiore.
2. A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità di iscrizione nell'elenco provinciale di appartenenza.
3. Nell'ipotesi di ulteriore parità, si terrà conto della più giovane età.



## TABELLA "C"

Criteria e parametri per la formazione della graduatoria dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti al relativo albo professionale.

### A) Elementi che concorrono alla formazione della graduatoria

1. Anzianità di disoccupazione;
2. Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

### B) Computo degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria

1. A tutti i soggetti inseriti in graduatoria è attribuito un punteggio base pari a 1.000 punti.
2. In relazione alla maggiore anzianità di iscrizione del soggetto, il punteggio base è diminuito di 1 punto per ogni mese di anzianità, fino ad un massimo di -60 punti.  
Il punteggio base è diminuito di ulteriori 10 punti, alternativamente, nei seguenti casi:
  - 1) coniugi, entrambi disoccupati, con due o più figli minori conviventi e a carico in virtù di affidamento o esercizio della potestà parentale, appartenenti allo stesso nucleo familiare;
  - 2) soggetto appartenente a nucleo familiare monoparentale.

La frazione di mese superiore a 15 giorni si computa come un mese intero.

#### Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

3. In relazione al valore espresso dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto, il punteggio base è aumentato secondo i parametri di seguito indicati:

di punti	1	per valori da €	0,00	fino a €	500,00
di punti	2	per valori da €	501,00	fino a €	1.000,00
di punti	3	per valori da €	1.001,00	fino a €	1.500,00
di punti	5	per valori da €	1.501,00	fino a €	2.000,00
di punti	7	per valori da €	2.001,00	fino a €	2.500,00
di punti	10	per valori da €	2.501,00	fino a €	3.000,00
di punti	14	per valori da €	3.001,00	fino a €	3.500,00
di punti	19	per valori da €	3.501,00	fino a €	4.000,00
di punti	25	per valori da €	4.001,00	fino a €	4.500,00
di punti	32	per valori da €	4.501,00	fino a €	5.000,00
di punti	39	per valori da €	5.001,00	fino a €	5.500,00
di punti	47	per valori da €	5.501,00	fino a €	6.000,00
di punti	56	per valori da €	6.001,00	fino a €	6.500,00
di punti	66	per valori da €	6.501,00	fino a €	7.000,00
di punti	77	per valori da €	7.001,00	fino a €	7.500,00
di punti	89	per valori da €	7.501,00	fino a €	8.000,00
di punti	101	per valori da €	8.001,00	fino a €	8.500,00

di punti 12 per ogni ulteriore scaglione di € 500,00.



"I suddetti valori vengono arrotondati per difetto in presenza di importi centesimali compresi tra 0,01 e 0,50 ovvero per eccesso per importi centesimali compresi tra 0,51 e 0,99".

"L'ISEE deve riferirsi al reddito complessivo ai fini IRPEF, risultante dall'ultimo anno d'imposta, per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni".

4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun soggetto inserito in graduatoria è calcolato in misura pari alla somma algebrica del punteggio base e dei punteggi parziali riferiti agli elementi di cui ai punti 2. e 3.

C) Ordine di precedenza

1. Il soggetto con punteggio minore precede in graduatoria quello con punteggio maggiore.
2. A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità di disoccupazione.
3. Nell'ipotesi di ulteriore parità, si terrà conto della più giovane età.

D) Definizione Nucleo Familiare Monoparentale

1. Per nucleo familiare monoparentale si intende, ai fini del presente procedimento, la famiglia con un solo genitore (libero/a, vedovo/a, divorziato/a o separato/a) aventi una o più delle seguenti persone a carico:

- figlio minorenni convivente e a carico in virtù di affidamento o esercizio della potestà parentale;

- figlio maggiorenne convivente e a carico, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età o senza limiti di età, se invalido civile e del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% ovvero invalido di guerra, invalido civile di guerra e invalido per servizio, con minorazioni ascritte dalla IV<sup>a</sup> alla III<sup>a</sup> categoria di cui alle tabelle annesse al T. U. approvato con D.P.R. 915/78";

- fratelli e sorelle minorenni conviventi fino al compimento del ventiseiesimo anno di età o senza limiti di età, se invalidi civili e del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% ovvero invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, con minorazioni ascritte dalla IV<sup>a</sup> alla III<sup>a</sup> categoria di cui alle tabelle annesse al T. U. approvato con D.P.R. 915/78";

- genitori o ascendenti conviventi a carico.

2. "Per carico familiare si intende quello rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore o della lavoratrice interessati per persone conviventi e prive di reddito, con esclusione dei redditi non assoggettabili ai fini IRPEF".



**TABELLA "D"**  
**AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**  
Criteri e parametri per la formazione delle graduatorie

A) Gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono:

- 1 – anzianità di disoccupazione;
- 2 – indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

B) Computo degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria:

1. A tutti i soggetti inseriti in graduatoria è attribuito un punteggio base pari a 1000 punti.

**STATO DI DISOCCUPAZIONE**

2. In relazione alla maggiore anzianità di iscrizione del soggetto, il punteggio base è diminuito di 1 punto per ogni mese di anzianità, fino ad un massimo di -60 punti.

Il punteggio base è diminuito di ulteriori 10 punti, alternativamente, nei seguenti casi:

- 1) coniugi, entrambi disoccupati, con due o più figli minori conviventi e a carico in virtù di affidamento o esercizio della potestà parentale, appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- 2) soggetto appartenente a nucleo familiare monoparentale.

La frazione di mese superiore a 15 giorni si computa come un mese intero.

**Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**

3. In relazione al valore espresso dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto, il punteggio base è aumentato secondo i parametri di seguito indicati:

di punti	1	per valori da €	0,00	fino a €	500,00
di punti	2	per valori da €	501,00	fino a €	1.000,00
di punti	3	per valori da €	1.001,00	fino a €	1.500,00
di punti	5	per valori da €	1.501,00	fino a €	2.000,00
di punti	7	per valori da €	2.001,00	fino a €	2.500,00
di punti	10	per valori da €	2.501,00	fino a €	3.000,00
di punti	14	per valori da €	3.001,00	fino a €	3.500,00
di punti	19	per valori da €	3.501,00	fino a €	4.000,00
di punti	25	per valori da €	4.001,00	fino a €	4.500,00
di punti	32	per valori da €	4.501,00	fino a €	5.000,00
di punti	39	per valori da €	5.001,00	fino a €	5.500,00
di punti	47	per valori da €	5.501,00	fino a €	6.000,00
di punti	56	per valori da €	6.001,00	fino a €	6.500,00
di punti	66	per valori da €	6.501,00	fino a €	7.000,00
di punti	77	per valori da €	7.001,00	fino a €	7.500,00
di punti	89	per valori da €	7.501,00	fino a €	8.000,00
di punti	101	per valori da €	8.001,00	fino a €	8.500,00

di punti 12 per ogni ulteriore scaglione di € 500,00.



"I suddetti valori vengono arrotondati per difetto in presenza di importi centesimali compresi tra 0,01 e 0,50 ovvero per eccesso per importi centesimali compresi tra 0,51 e 0,99".

**“L’ISEE deve riferirsi al reddito complessivo ai fini IRPEF, risultante dall’ultimo anno d’imposta, per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni”.**

4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun soggetto inserito in graduatoria è calcolato in misura pari alla somma algebrica del punteggio base e dei punteggi parziali riferiti agli elementi di cui ai punti 2 e 3.

**C) Ordine di precedenza**

1. Il soggetto con punteggio minore precede in graduatoria quello con punteggio maggiore.
2. A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità di disoccupazione.
3. Nell’ipotesi di ulteriore parità, si terrà conto della più giovane età.

**D) Definizione Nucleo Familiare Monoparentale**

1. Per nucleo familiare monoparentale si intende, ai fini del presente procedimento, la famiglia con un solo genitore (libero/a, vedovo/a, divorziato/a o separato/a) aventi una o più delle seguenti persone a carico:

- figlio minorenni convivente e a carico in virtù di affidamento o esercizio della potestà parentale;

- figlio maggiorenne convivente e a carico, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età o senza limiti di età, se invalido civile e del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% ovvero invalido di guerra, invalido civile di guerra e invalido per servizio, con minorazioni ascritte dalla IV<sup>a</sup> alla III<sup>a</sup> categoria di cui alle tabelle annesse al T. U. approvato con D.P.R. 915/78 ”;

- fratelli e sorelle minorenni conviventi fino al compimento del ventiseiesimo anno di età o senza limiti di età, se invalidi civili e del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% ovvero invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, con minorazioni ascritte dalla IV<sup>a</sup> alla III<sup>a</sup> categoria di cui alle tabelle annesse al T. U. approvato con D.P.R. 915/78”;

- genitori o ascendenti conviventi a carico.

2. **“Per carico familiare si intende quello rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore o della lavoratrice interessati per persone conviventi e prive di reddito, con esclusione dei redditi non assoggettabili ai fini IRPEF”.**





Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO

F.to Mogavero

IL PRESIDENTE

F.to Paolo di LAURA FRATTURA

---

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 02 Gennaio 2014



IL DIRETTORE REGGENTE  
Mariolga MOGAVERO

*Mariolga Mogavero*

---

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li \_\_\_\_\_